Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale francato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 147

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno		Sem.		Trim.	
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	»	22	»	12
Per le Provincie del Regno		»	46	»	24	»	13
Svizzera		»	58	»	31	»	17
Roma (franco ai confini)		»	52	»	27	»	15

Firenze, Domenica 29 Maggio

		Anno		Sem.		Trim.	
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	»	48	»	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		»	112	»	60	»	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	»	44	»	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 5653 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 novembre 1867, col quale è stato approvato l'elenco delle strade provinciali della provincia di Benevento;

Vista l'istanza fatta da quella Deputazione provinciale perchè sia aggiunta all'elenco predetto la nuova strada deliberata dal Consiglio provinciale nelle tornate del 27 e 28 ottobre 1869, la quale, partendo dalla stazione ferroviaria di Telese, porta ai bagni sulfurei di essa provincia, e ne sia pure approvato il tracciamento;

Visti gli articoli 14 e 25 della legge sulle opere pubbliche, 20 marzo 1865;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 30 aprile ultimo;

Ritenuto che venne pubblicato in tutti i comuni di detta provincia l'avviso dell'aggiunta della strada come sopra deliberata all'elenco delle strade provinciali senza che sia stata fatta alcuna opposizione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata provinciale la nuova strada che, partendo dalla stazione ferroviaria di Telese, porta allo stabilimento balneario della provincia di Benevento, in aggiunta a quelle già comprese nell'elenco stato approvato col succitato Nostro decreto.

Art. 2. È conseguentemente approvato il tracciamento generale di detta strada, in conformità del piano presentato dall'ingegnere capo di detta provincia, in data 4 aprile p. p., il quale sarà vidimato dal Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 8 maggio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. Gadda.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le domande dei giovani che negli esami di licenza liceale dell'ultimo triennio o non fecero o non superarono tutte le prove;

Avuto riguardo alla forma speciale dell'esperimento che sostennero, in conformità del Regio decreto del dì 4 ottobre 1866, n° 3257;

Tenuto conto delle modificazioni introdotte negli esami di licenza liceale col R. decreto 23 settembre 1869, n° 5289;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I giovani inscritti agli esami di licenza liceale nell'ultimo triennio, che non fecero o non superarono tutte le prove, sono ammessi per eccezione, e solamente nella prossima sessione ordinaria, a fare o ripetere le prove che mancano a ciascuno pel compimento dell'esame, salvo però l'obbligo del pagamento dell'intiera tassa, prescritto dall'articolo 16 del regolamento 1° settembre 1865, n° 2498.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze addì 22 maggio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

C. Correnti.

S. M. si è degnata di fare le seguenti nomine nell'Ordine della Corona d'Italia:

Su proposta del Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti con decreti in data 3, 19, 27 aprile 1870:

A cavalieri:

Gigli Giovanni, consigliere della Corte d'appello di Trani;
Jannibelli Senatro, id. id.;
Nunziante Antonio, id. id.;
Cardone Michele, presidente del tribunale di Taranto;
Angiolella Carlo, giudice del tribunale di Lucera, incaricato dell'istruzione dei processi penali;
Scocchera avv. Savino, di Trani;
Lagomarsini sacerdote Giulio, parroco di Santa Maria Novella di Castellina in Chianti.

Su proposta del Ministro della Guerra con decreti in data 15, 27 aprile, 1°, 5, 11, 15 maggio 1870:

A commendatore:

Peano cav. Angelo, intendente militare di 1ª classe collocato a riposo.

A cavalieri:

Grassi Francesco, sottocommissario di guerra aggiunto nel corpo d'intendenza militare;
De Petris cav. Carlo, maggiore nello stato maggiore delle piazze ora in aspettativa;
Ottolenghi cav. Giuseppe, capitano nel corpo di stato maggiore;
Bogliolo Giacomo Francesco, id. id.;
Pisanti Gaetano, id. id.;
Cardinali Gabriele, capitano nel 71° regg. fanteria collocato a riposo;
Frigo Calderico, ispettore principale nell'amministrazione delle ferrovie dell'alta Italia;
Battiti Alessandro, ispettore principale della contabilità e del controllo id. id.;
Discalzi dott. cav. Paolo, già medico di regg. nel corpo sanitario militare stato testè collocato a riposo col grado di medico direttore;
Gardini dott. Vincenzo, medico di reggimento nel corpo sanitario militare;
Viale dott. cav. Carlo, medico di reggimento di 1ª classe ora in aspettativa;
Muratore dott. Giuseppe, id. id.;
Minghetti Alamanno, maggiore nello stato maggiore delle piazze collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno con decreti in data 10, 27 aprile, 5 maggio 1870:

A cavalieri:

Leggi nob. dott. Pietro, R. delegato straordinario nel comune di Livorno;
Malinverni avv. Giov. Battista, sindaco del comune di Confienza;
Macari dott. Francesco, medico chirurgo;
Basteri dott. Orazio, assessore del comune di Varese Ligure;
Daniele Francesco, di Gagliano del Capo in provincia di Lecce;
Biondi Adolfo, sindaco del comune di Subbiano;
Demarini marchese cav. Cesare, presidente del R. Ricovero di mendicità in Genova;
Escoffier Francesco, di San Remo;
Fittipaldi Vincenzo, maggiore di Guardia Nazionale in Napoli;
Borgna dott. Francesco, medico dello spedale Cottolengo in Torino;
Fer dott. Carlo, medico carcerario in Saluzzo;
Airenti comm. avv. Giuseppe, presidente del Consiglio provinciale di Porto Maurizio;
Daniele Luigi, maggiore della Guardia Nazionale di Cardito;
De Orchi nob. dott. Luigi, assessore ff. di sindaco di Como;
Carpi dott. Settimio, sindaco del comune di Ficarolo;
Gloppero di Troppemburg conte Giovanni, sindaco del comune di Udine;
Besso cav. dott. Eugenio, medico in Barge;
Drovanti Romualdo, sindaco del comune di Zeme;
Gigli Cesare, id. id. di Chiaravalle.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici con decreti in data 24 aprile, 1°, 5 maggio 1870:

A cavalieri:

Capecchi dottor Natale;
Schellino architetto Giovanni Battista;
Baldini conte Ranieri, ufficiale telegrafico.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario con Reali decreti del 27 aprile 1870:

Tursi Giov. Battista, nominato conciliatore nel comune, ossia borgata di Terravecchia;
Scalise Giuseppe, id. di Serrastretta;
Trapuzzano Tommaso, id. di Gizzeria;
Palumbo Giacomo, id. di Lucoli;
Di Paolo Giuseppe, id. di San Martino;
Travaglini Marino, id. di Roccascalegna;
Melocchi Giuseppe, id. di Tornareccio;
Denti Luigi, id. di Avellino;
Petriello Valentino, id. di San Nicola;
Landolfi Angelo, id. di Paolise;
Moscatelli Carlo, id. di Castelvetere Valfortore;
Carbutti Paolo, id. di Santa Menna;
D'Urso Carmine, id. di Valva;
Bianchi Antonio, id. di Montaquila;
Cavallo Francesco, id. di Trentinara;
Rocereto Antonio, id. di Contursi;
Ferri Francesco, id. di Gioi;
Ajello Giovanni, id. di San Giovanni di Galerno;
Lavia Pasquale, id. di Capizzi;
Venuti Sebastiano, idem di Saponara Villafranca;
Mancuso Francesco, id. di Gualtieri (frazione);
Masini Giacomo, id. di Sicaminò;
Trifirò Giuseppe, id. di Santa Lucia del Melo;
Porzdeleon Antonino, id. di Monforte San Giorgio;
Fabrani Luigi, nominato vicepretore di Vallerotonda;
De Filippis Giuseppe, id. di Viticuso ed Acquafondata;
Cattaimo Di Rocco Francesco, nominato conciliatore nel comune di Falcone;
Musolino Giacomo, id. di Casalvecchio Siculo;
Intelisano Giuseppe, id. di Mongiulfi;
Saya Saya Giuseppe, id. di Rometta;
Corbo Gaetano, id. di Canicatti;
Martelli Raffaele, id. di Rignano Garganico;
Pazienza Giuseppe, id. di San Severo;
Lelli Saverio, id. di Pisa;
Puccini Giov. Battista, id. di Borgo a Buggiano;
Contucci Girolamo, id di Monte Colombo;
Ratti Antonio, id. di Onno;
Chiodelli Carlo, id. di Nembro;
Gervasoni Domenico, id. di Roncobello;
Bonetti Giusto, id. di Baresi;
Del Prato Angelo, id. di Brembate di Sotto;
Merelli Antonio, id. di Frerola;
Chiappa Gaetano, id. di Castelmella;
Troncatti Battista, id. di Ono San Pietro;
Cominelli Oberto, id. di Gorzone;
Regazzoli Eusebio, id. di Berzo Demo;
Mondini Antonio, id. di Cappella Cantone;
Piantelli Giovanni, id. di Capagnanica;
Conte Luigi, id. di Salvirola;
Corradini conte Onofrio, id. di San Bernardino;
Slaini Carlo, id. di Pieranica;
Crotti Giuseppe, id. di Ricengo;
Gavazzeni Giacomo, id. di Strozza;
Bana Leone, id. di Gandosso;
Ramella Carlo, id. di Crotta d'Adda;
Rizzini Giuseppe, id. di Due Miglia;
Reina Luigi, id. di Trucazzano;
Villa Francesco, id. di Zelo Fermagno;
Ambrosetti Senatore, id. di Biegno;
Corsi Luigi, id. di Castelletto Lodiano;
Ticozzi Giuseppe, id. di Trezzano sul Naviglio;
Pugni Giuseppe, id. di Graglio Con Cadaro;
Mercalli Celso, id. di Trenno;
Porta Marco, id. di Cuvio;
Vegezzi Francesco, id. di Incino;
Parravicini Domenico, id. di Villalbese;
Rossi Gaetano, id. di Pontigliate;
Banducci Odoardo, id. di Camaiore;
Arata Giovanni, id. di Orero;
Marengo Giov. Battista, id. di Moneglia;
Zunino Bartolomeo, id. di Alba;
Torrigiani Filippo, id. di Lamporecchio;
Giulietti Alfonso, id. di Orvieto;
De Martino Bruno, già conciliatore nel comune di Campana, rinominato conciliatore nel comune medesimo;
De Fazio Basilio, id. di Platania, id.;
Taschini Longo, id. di Guardia San Framondi, id.;
Cavalieri Pietro, id. di Sant'Albero, id.;
Quarenghi Giuseppe, id. di Rotadentro, id.;
Melazzini Giuseppe, id. di Foppolo, id.;
Sufflico Giov. Battista, id. di Palazzolo, id.;
Daffini Giuseppe, id. di Camignone, id;
Calvi Francesco, id. di Edolo, id.;
Pedrazzi Andrea, id. di Santicolo, id.;
Branchi Carlo, id. di Sonico, id.;
Remondi Albino, id. di Grumello Cremonese, idem;
Cervi Gaspare, id. di Annicco, id.;
Maggi Saverio, id. di Spinadesco, id.;
Brambillaschi Marco, id. di Ossolaro, id.;
Madoni Luigi, id. di Duno, id.;
Barinetti Gaetano, conciliatore nel comune di Casoletto Lodigiano, dispensato dalla carica;
Bonetti Cristoforo, id. di Baresi, id. in seguito a sua domanda;
Mazzolari Giovanni, id. di Cappella Cantone, idem;
Zanini Gerolamo, id. di Biegno, id.;
Mascioni Giovanni, id. di Cuvio, id.;
Nannini Antonio, id. di Lamporecchio, id.

MINISTERO DELL'INTERNO

STATISTICA degli arresti eseguiti dalle guardie di Pubblica Sicurezza dal 1° gennaio a tutto aprile 1870.

PROVINCIA	N° degli arresti eseguiti: Nell'aprile 1870	Nei mesi precedenti	A tutto aprile 1870
Abruzzo Citeriore (Chieti)	23	122	145
Abruzzo Ulter. I (Teramo)	16	20	36
Abruzzo Ulter. II (Aquila)	23	88	111
Alessandria	35	127	162
Ancona	71	139	210
Arezzo	11	55	66
Ascoli Piceno	10	22	32
Basilicata (Potenza)	19	21	40
Belluno	2	16	18
Benevento	9	29	38
Bergamo	31	47	78
Bologna	120	550	670
Brescia	27	96	123
Cagliari	31	44	75
Calabria Citer. (Cosenza)	41	139	180
Calabria Ulter. I (Reggio)	27	161	188
Calabria Ult. II (Catanzaro)	21	77	98
Caltanissetta	23	64	87
Capitanata (Foggia)	33	65	98
Catania	72	225	297
Como	21	50	71
Cremona	20	27	47
Cuneo	9	27	36
Ferrara	5	67	72
Firenze	495	1243	1738
Forlì	26	39	65
Genova	201	614	815
Girgenti	13	30	43
Grosseto	10	33	43
Livorno	268	890	1158
Lucca	54	120	174
Macerata	3	10	13
Mantova	19	75	94
Massa Carrara	6	10	16
Messina	82	371	453
Milano	448	1298	1746
Modena	20	112	132
Molise (Campobasso)	2	16	18
Napoli	411	1506	1917
Novara	7	43	50
Padova	79	250	329
Palermo	107	474	581
Parma	22	71	93
Pavia	17	54	71
Pesaro ed Urbino	3	9	12
Piacenza	7	56	63
Pisa	54	255	309
Porto Maurizio	6	25	31
Principato Citer. (Salerno)	5	76	81
Principato Ulter. (Avellino)	10	44	54
Ravenna	22	24	46
Reggio Emilia	17	39	56
Rovigo	12	51	63
Sassari	30	66	96
Siena	25	66	91
Siracusa	13	16	29
Sondrio	1	6	7
Terra di Bari (Bari)	18	155	173
Terra di Lavoro (Caserta)	22	221	243
Terra d'Otranto (Lecce)	23	65	88
Torino	351	1397	1748
Trapani	8	57	65
Treviso	31	52	83
Udine	21	97	118
Umbria (Perugia)	31	172	203
Venezia	200	591	791
Verona	76	174	250
Vicenza	13	30	45
Totali complessivi	3991	13281	17272

Firenze, 25 maggio 1870.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
Cardon.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Norme per gli esami di concorso all'ammissione nella Regia Accademia e nella Scuola militare di fanteria e di cavalleria nell'anno 1870.

Segretariato Generale — Ufficio operazioni militari e Corpo di Stato Maggiore.

Firenze, 22 aprile 1870.

§ 1° — Esami.

1° *Luoghi ed epoche degli esami.* — In quest'anno gli esami di concorso per l'ammissione nella Regia militare Accademia e nella Scuola militare di fanteria e cavalleria avranno luogo nelle città ed alle epoche seguenti:

A Torino presso la Regia militare Accademia dall'11 al 30 agosto;

A Napoli presso il Collegio militare dal 6 al 25 settembre;

A Modena presso la Scuola militare di fanteria e cavalleria dal 1° al 20 ottobre.

2° *Come dati gli esami.* — Gli esami saranno dati da Commissioni nominate da questo Ministero, e sui programmi prescritti dal regolamento per gli istituti d'istruzione ed educazione militare approvati con Regio decreto 3 volgente mese (1), e annessi alle presenti norme.

3° Questi esami sono di due specie, cioè:

A) *Comuni* tanto a quelli che aspirano alla Regia militare Accademia, quanto a quelli che aspirano alla Scuola militare di fanteria e di cavalleria.

B) *Speciali* a quelli che aspirano alla Regia militare Accademia.

Gli esami comuni sono dati sui programmi n. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 e 11.

Gli esami speciali versano sui programmi n. 5 e 7.

Per essere ammessi agli speciali, il candidato deve aver ottenuto almeno 70 punti negli esami sui programmi n. 3, 4, 6 e 8.

4° Per dare gli esami la Commissione si suddividerà in due Sottocommissioni: l'una per gli esami di lettere italiane, geografia, storia e elementi di filosofia; l'altra per gli esami di aritmetica, algebra, geometria e trigonometria.

Vi sarà una terza Sottocommissione per gli esami speciali.

5° L'esame di lettere italiane consisterà in una prova in iscritto ed una prova orale.

Per la prima prova sarà data una traccia a voce, su qualche argomento che si trovi accennato nel programma n. 10, ovvero in quello del n. 11, e saranno concesse tre ore per l'eseguimento di tale lavoro.

L'esame verbale sarà dato unitamente a quelli di geografia, storia ed elementi di filosofia; e quest'esame complessivo dovrà durare 45 minuti.

Gli esami di aritmetica, algebra, geometria e trigonometria (prog. n. 3, 4, 6 e 8) saranno dati verbalmente; e complessivamente dureranno 45 minuti.

Gli esami speciali sui complementi d'algebra e di geometria saranno pure verbali, e dureranno 45 minuti.

6° Gli esami comuni verbali volgeranno su 3 punti di ciascun programma, estratti a sorte.

Negli esami speciali invece le interrogazioni potranno spaziare sugli interi programmi n. 5 e 7, ed estendersi anche su qualunque altro punto dei programmi n. 4, 6 e 8.

7° La votazione degli esaminatori è segreta e avrà luogo mediante punti di merito tra 1 e 100.

Saranno fatte 4 votazioni:

a) Una per l'esame in iscritto;

b) Una per gli esami di lettere italiane, geografia, storia ed elementi di filosofia.

c) Una per gli esami d'aritmetica, algebra, geometria e trigonometria.

d) Una per gli esami speciali.

8° Sarà dichiarato inammissibile il candidato che in una qualunque delle votazioni non avrà ottenuto almeno una media di 51 punti.

Il candidato dichiarato inammissibile in una votazione è escluso dagli altri esami.

9° *Classificazione.* — Terminati gli esami verrà fatta la classificazione di merito dei candidati mediante la somma dei punti ottenuti nelle singole votazioni, ed i 160 primi classificati tra i dichiarati ammissibili saranno accettati: nella Regia militare Accademia quelli che avranno ottenuto la media de' 51 punti negli esami speciali; nella Scuola militare di fanteria e di cavalleria gli altri.

10. Verso la fine di ottobre saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale del Regno* i nomi dei giovani stati dichiarati ammessibili.

(1) Vendibile in Firenze presso le tipografie Fodratti e Bencini.

§ 2. — Condizioni e modo di ammessione.

11. *Condizioni.* — Per aspirare all'ammissione alla Regia militare Accademia ed alla Scuola militare di fanteria e di cavalleria richiedesi nei giovani:

1° Di essere regnicoli. Può per altro il Governo fare pei non regnicoli quelle eccezioni che ravvisa opportune;

2° Di avere compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 20 anni al 1° di agosto venturo.

I sott'uffiziali, caporali e soldati sotto le armi potranno però essere ammessi sino all'età di 23 anni non superati all'epoca ora detta, rinunciando al grado (se sott'uffiziali o caporali) ed alle loro competenze.

3° Di avere avuto il vainolo o di essere stati vaccinati.

4° Di adempiere a tutte le condizioni d'attitudine fisica ed altre richieste dalla legge sul reclutamento dell'esercito per l'ammissione al servizio militare in qualità di volontario, salvo per la statura.

Debbono inoltre poter leggere ad occhio nudo, alla distanza di quattro metri, caratteri alti 2 centimetri, e quelli ordinari di stampa alla distanza minima di 25 centimetri dall'occhio.

5° Di avere la statura di almeno 1m 44 a 15 anni; di 1m 48 a 16 anni; di 1m 52 a 17 anni e di 1m 56 dal 18° anno in su.

6° Di avere buona condotta.

7° Di avere l'assenso dei parenti per contrarre l'arruolamento volontario a norma del seguente numero 40.

8° Di superare gli esami stabiliti.

12. *Domanda per l'ammissione agli esami.* — Le domande per l'ammissione vanno trasmesse franche di posta al comando generale della divisione militare territoriale in cui gli aspiranti hanno domicilio, non più tardi del 15 giugno venturo; dopo questa data le domande saranno assolutamente respinte, e saranno considerate come non avvenute quelle che fossero dirette ad altra autorità militare, che non a quella suindicata.

La domanda dovrà essere estesa su carta da bollo da lire 1; dovrà indicare precisamente il nome, cognome e recapito domiciliare del padre, della madre o del tutore dell'aspirante, ed essere corredata dai seguenti documenti:

a) Atto di nascita;

b) Certificato di sofferto vainolo o di vaccinazione;

c) Attestato degli studi fatti sia in un istituto pubblico, sia privatamente;

d) Certificato costatante i buoni costumi e la buona condotta (Modello num. 76 del regolamento sul reclutamento);

e) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione gli aspiranti sono nati, a tenore del Real decreto 6 dicembre 1865 per l'istituzione del casellario giudiziale;

f) Assenso dei parenti per contrarre, a norma del seguente num. 40, l'arruolamento volontario (Mod. num. 83, 84 ed 85 del regolamento sul reclutamento);

g) Certificato per gli aspiranti all'arma di cavalleria rilasciato dall'autorità municipale, da cui risultino essere forniti di mezzi sufficienti per provvedersi de' due cavalli e corredo quando saranno promossi uffiziali.

h) Per gli aspiranti all'arma di cavalleria è pure necessaria una dichiarazione firmata dal padre o da chi ne fa le veci, da cui risulti che quando saranno uffiziali godranno un mensile assegnamento, del quale dovrà essere indicata la somma, per il tempo che resteranno nei gradi di sottotenente e luogotenente.

13. Sulla domanda sarà specificato presso quale degli istituti citati al n. 1 l'aspirante intende presentarsi agli esami.

14. *Visita medico-chirurgica.* — Per accertare se l'aspirante soddisfa alle condizioni di cui al capoverso 4° del numero 11, egli verrà sottoposto ad apposita visita medico-chirurgica.

Questa visita sarà passata presso il comando generale della divisione militare territoriale ove è domiciliato, tra il 1° ed il 15 giugno p. v.

S'intende che gli aspiranti che non saranno giudicati idonei in questa visita medica, dovranno esserne subito avvisati, le loro domande di ammissione non potendo avere ulteriore seguito.

15. *Corso delle domande.* — I comandi generali di divisione si accerteranno che le domande siano compilate a dovere, e regolari e validi i documenti annessi, respingendo quelli che nol fossero; ed il 20 del mese di giugno spediranno a questo Ministero le domande e documenti anzi accennati, aggiungendo la dichiarazione medico-chirurgica.

16. *Avviso sulla* Gazzetta Ufficiale del Regno. — Per cura di questo Ministero, verso la metà del mese di luglio, saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* i nomi dei giovani ammessi agli esami di concorso, e tale pubblicazione servirà loro d'avviso che possono presentarsi agli esami nel luogo e nell'epoca per cui avranno fatto domanda.

§ 3. — Militari aspiranti agli esami di concorso.

17. I sott'uffiziali, caporali o soldati devono presentare al comandante del corpo a cui appartengono la loro domanda con una dichiarazione della loro famiglia, di sottoporsi al pagamento della pensione e della massa individuale dell'istituto cui aspirano.

Quelli che intendono destinarsi all'arma di cavalleria dovranno corredare la loro domanda dei documenti *g*), *h*) prescritti dal n° 12 precedente.

18. I comandanti di corpo trasmetteranno al comando della divisione generale non più tardi del 15 giugno tali domande e documenti insieme

colla copia dell'assento matricolare e delle punizioni, modello n° 18.

Essi dovranno prima essersi diligentemente assicurati che i detti militari abbiano un tal grado di istruzione da presentare probabilità di buona riuscita negli esami, ed esprimeranno in calce alla domanda il loro avviso sull'ammessibilità degli stessi, avuto riguardo alla loro attitudine fisica, alla loro condotta militare e privata ed ai mezzi di sopperire alle spese necessarie, attestando anche circa lo stato libero.

Incorreranno in punizioni disciplinari e nella sospensione del grado per un mese se sott'uffiziali, quei militari che dopo essere stati mandati ad una sede di esami, si astenessero dal presentarsi ai medesimi, o che dopo aver dichiarato di poter sostenere la spesa per la pensione e per la massa individuale giunti all'istituto non si trovassero in caso di sopperirvi, e saranno inoltre poste a loro carico le indennità di viaggio di andata e ritorno.

19. *Visita medico-chirurgica.* — I sott'uffiziali, caporali e soldati aspiranti agli esami di concorso per l'ammessione alla R. M. Accademia ed alla Scuola militare di fanteria e di cavalleria saranno sottoposti a visita speciale sanitaria presso il comando generale della divisione nel cui territorio ha sede il Corpo cui appartengono, per accertare se adempiono a tutte le condizioni d'attitudine fisica di cui al capoverso 4° del n. 11, a quel punto che si richiede in un uffiziale.

A coloro che saranno riconosciuti idonei, il comando generale della divisione rilascierà apposita dichiarazione che verrà unita alla domanda insieme agli altri documenti. Non sarà dato ulteriore seguito alle domande di coloro che saranno riconosciuti non atti.

20. *Avviso d'ammissione agli esami.* — I nomi dei sott'uffiziali, caporali e soldati ammessi agli esami di concorso per la R. M. Accademia e per la Scuola militare di fanteria e di cavalleria verranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale delle nomine*, coll'indicazione della sede d'esami cui dovranno presentarsi, che sarà invariabilmente quella più vicina alla stanza del Corpo, cui appartengono.

21. *Andata agli esami e ritorno al corpo.* — Questi militari dovranno esser muniti di foglio e indennità di via ed esser armati della sola sciabola. Giungendo nelle città sede di esami si presenteranno al comando militare della provincia, che li manderà aggregati ad uno dei corpi del presidio.

Ultimati gli esami rientreranno ai lori corpi, provveduti di foglio e indennità di via a cura del predetto comando militare della provincia.

§ 4° — Presentazione agli esami.

22. I giovani ammessi agli esami, siano borghesi siano militari, dovranno presentarsi all'istituto presso cui devono subire gli esami, due giorni prima di quello fissato dal n° 1.

Coloro che per circostanze plausibili non potessero presentarsi nel giorno prescritto, saranno ammessi a subire gli esami anche nei giorni successivi, purchè la Commissione non abbia per questo da prolungare il suo lavoro oltre il termine fissato dal n° 1.

Il giovane ammesso ad una sede d'esami e che avesse mancato di presentarsi nel termine di tempo prestabilito, non potrà essere ammesso ad altra sede d'esami senza speciale autorizzazione di questo Ministero, a conseguir la quale occorrerà una domanda (redatta su carta da bollo da L. 1) avvalorata dalle cagioni che non avranno consentito al giovane di presentarsi al tempo debito.

Questo Ministero avverte che non ammetterà le domande di coloro i quali, dichiarati inammissibili da una Commissione di esami, intendessero ritentar la prova presso un'altra: cotesti esami non potendo in alcun modo essere ripetuti.

§ 5. — Pensione e spese a carico dei parenti.

23. *Come pagata.* — La pensione pegli allievi sia della R. militare Accademia, sia della Scuola militare di fanteria e di cavalleria, è di annue lire 900, siccome fu stabilita dall'art. 8° della legge 19 luglio 1857.

Essa pagasi a trimestri anticipati che decorrono dal 1° ottobre, dal 1° gennaio, dal 1° aprile, e dal 1° luglio; quando però le ammissioni abbiano luogo dopo il primo mese del trimestre, la pensione decorrerà soltanto dal 1° del mese in cui gli allievi entrano nell'istituto. Le rate trimestrali saranno corrisposte direttamente dai parenti all'amministrazione dell'istituto.

24. *Casi di rimborso.* — All'allievo, cui è concessa una licenza straordinaria per motivi di salute, sono rimborsati sulla pensione trimestrale i mesi interi che avrà passato fuori dell'istituto.

Parimente nell'uscita dall'istituto vengono rimborsati sulla pensione del trimestre i mesi non peranco incominciati, previo assestamento di ogni altro debito.

25. *Massa individuale.* — Nell'atto dell'ammissione deve esser versata nella Cassa dell'istituto per la formazione della massa individuale dell'allievo la somma di L. 300 per l'Accademia militare e di L. 200 per la Scuola militare di fanteria e di cavalleria.

I giovani però che pervengono dal collegio militare pagheranno soltanto la metà della somma stabilita, purchè vi rechino seco il fondo di massa e le robe che avevano nel collegio.

26. Alla massa individuale dell'allievo sarà inoltre pagato dai parenti L. 25 per ogni trimestre anticipato, o quella maggior somma che abbisogni onde alimentarla e mantenerla ognora in credito di L. 30.

27. Gli allievi della Scuola militare di fanteria e di cavalleria nel passaggio poi dal 1° al 2° anno di corso dovranno fare un secondo versamento alla massa individuale: di L. 100 se destinati alla fanteria e di L. 200 se destinati alla cavalleria.

28. Mercè tali somme l'amministrazione dell'istituto provvede l'allievo di tutte le robe di vestiaro, corredo, biancheria, ed arnesi di scuola abbisognevoli, come pure alle riparazioni occorrenti ad esse robe e arnesi.

29. Gli allievi potranno servirsi delle robe di biancheria di cui fossero forniti al momento dell'ammissione. Le robe di biancheria poi potranno anche essere provviste e mantenute dalle famiglie, purchè conformi ai modelli stabiliti.

30. L'allievo ha la proprietà degli oggetti, di cui si serve per uso proprio e che gli sono addebitati, sempre quando egli non sia in debito alla massa e non si trovi nel caso previsto dal n° 46, e li ritira all'uscire dall'istituto col fondo rimanente della sua massa individuale, ad eccezione degli oggetti dichiarati fuori d'uso, che saranno ceduti all'amministrazione dell'istituto in risarcimento delle spese incontrate per le piccole riparazioni al vestiario a carico dell'istituto.

§ 6. — Mezze pensioni gratuite a carico dello Stato.

31. *Mezze pensioni gratuite.* — Le mezze pensioni gratuite assegnate per benemerenza a figli di uffiziali e pensionari delle varie amministrazioni dello Stato saranno concesse di preferenza a quelli, il cui padre sia morto in servizio attivo dello Stato o passato in ritiro per infermità dipendenti da cause di servizio. La mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia è conservata nel passaggio dal Collegio militare alla R. M. Accademia od alla Scuola militare di fanteria e di cavalleria.

32. Gli allievi provvisti di mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia, venendo rimandati negli esami di promozione, incorrono nella sospensione dell'anzidetto beneficio durante l'anno che ripetono.

33. Per aspirare al conseguimento delle anzidette mezze pensioni gratuite è d'uopo che il matrimonio del militare o dell'impiegato, se posteriore all'ammissione al servizio, sia eseguito a norma delle prescrizioni in vigore.

I giovani nati da matrimonio contratto, dopo che il genitore passò in riforma od in ritiro, non sono ammessi al conseguimento delle mezze pensioni gratuite.

34. *Domande per le mezze pensioni.* — Le domande di mezza pensione gratuita per benemerenza di servizi militari prestati debbono essere trasmesse a questo Ministero per mezzo del comandante generale della divisione militare territoriale in cui è domiciliato l'aspirante a detto benefizio.

Siffatte domande dovranno essere redatte su carta bollata da lire 1, e corredate dello stato dei servizi del padre e del permesso pel matrimonio dei genitori quando questo fosse prescritto, ed ove già non risulti dallo stato dei servizi anzidetti.

35. Le domande di mezza pensione gratuita per benemerenza di servizi prestati in altre amministrazioni dello Stato, che non quello della guerra, dovranno essere trasmesse a questo Ministero per mezzo del dicastero da cui dipende o dipendeva il padre dell'aspirante al detto benefizio.

36. *Mezze pensioni a concorso.* — Dodici mezze pensioni gratuite sono in quest'anno poste a concorso a vantaggio di allievi di nuova ammessione.

Esse sono assegnate nell'ordine rispettivo di classificazione ai dodici candidati che avranno ottenuto maggiori punti negli esami comuni.

Le mezze pensioni gratuite ottenute a concorso si perdono ove i giovani non siano compresi nel 1° terzo degli allievi promossi d'anno in anno al corso superiore.

§ 7. — Ingresso degli allievi nel Collegio.

37. *Riapertura del corso scolastico ed epoca dell'ingresso degli allievi.* — La riapertura del nuovo corso scolastico avrà luogo il dieci di novembre p. v. e l'ingresso nell'istituto pei candidati dichiarati idonei resta definitivamente fissato dal 10 al 15 di detto mese.

Coloro che non si presenteranno nel tempo anzi accennato scadranno da ogni diritto all'ammessione, salvo che comprovino con autentici documenti legittimi motivi di ritardo, e ad ogni modo, trascorsi quindici giorni da quello più sopra fissato, cioè al 1° di dicembre successivo, ogni ammessione si intenderà definitivamente chiusa.

38. I militari ammessi saranno mandati all'istituto senz'armi ed oggetti di spettanza del magazzino del corpo e muniti di foglio ed indennità di via, cessando loro ogni competenza dal giorno della partenza ed operandosi la variazione dell'effettivo loro passaggio allo stesso istituto giusta le norme stabilite pei cambi di corpo.

§ 8. — Disposizioni e norme di disciplina comuni ai due Istituti.

39. *Obbligo alla disciplina militare.* — Gli allievi della Regia militare Accademia e della Scuola militare di fanteria e di cavalleria sono soggetti alla disciplina stabilita dal Regolamento speciale dell'istituto rispettivo, e dopo l'arruolamento alle leggi ed ai regolamenti al pari dei militari di bassa forza dell'esercito.

40. *Arruolamento.* — È obbligato a contrarre l'arruolamento d'ordinanza per la ferma di anni otto l'allievo che abbia compiuto il 17° anno di età e sia ascritto al 2° anno di corso del rispettivo istituto.

41. Il tempo che trascorre dopo l'arruolamento è computato come servizio utile sì riguardo ai doveri della leva, sì riguardo ai diritti che si acquistano per la pensione di ritiro.

42. Se il ritorno in seno della famiglia di un allievo arruolato diverrà necessario per le mutazioni successe nelle condizioni della stessa posteriormente all'arruolamento e contemplato nell'articolo 96 della legge sul reclutamento, detto allievo potrà conseguire l'assoluto congedo a termine dell'art. 157 della stessa legge.

Parimenti quelli che per sopraggiunto fisico difetto, debolezza di costituzione o malferma salute non potessero più continuare nel servizio, otterranno il congedo per rimando, giusta le norme stabilite dal regolamento sul reclutamento, il che però non li esime dagli obblighi della leva, quando per ragione di età essendovi chiamati fossero allora giudicati idonei alla milizia.

43. Durante il 1° anno di corso l'allievo non è obbligato all'arruolamento, epperò se venisse in quel tempo a dimostrare di non aver tutta la attitudine necessaria a divenire uffiziale, ovvero mostrasse desiderio di non proseguire nella carriera delle armi, sarà senz'altro rimandato alla sua famiglia.

44. L'allievo del 1° anno di corso, che abbia compiuta l'età di anni 17, potrà, dietro sua formale domanda e col consenso dei suoi parenti, contrarre l'arruolamento volontario di cui al n. 40, senza verun pregiudizio però del voto sulla sua attitudine al servizio militare nella qualità di uffiziale, il quale non può essere emesso che al momento del passaggio al 2° anno di corso. Onde se questo voto gli riescisse poi sfavorevole, lasciando l'istituto, dovrebbe passare ad ultimare la contratta ferma in un corpo dell'esercito.

45. Gli allievi che risultino d'incorreggibile condotta, o che commettano qualche grave mancanza, che però non rivesta il carattere di reato, saranno chiamati dinanzi il Consiglio di disciplina dell'istituto per essere rinviati.

46. È altresì rimandato l'allievo, quando i parenti lascino trascorrere *quindici giorni* senza soddisfare il pagamento della pensione o della somma dovuta alla massa individuale. Sette giorni dopo quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere fatto, il comandante dell'istituto avverte la famiglia dell'allievo, e otto giorni dopo, se il pagamento non è eseguito, l'allievo è rimandato irremissibilmente dall'istituto stesso.

47. *Allievi rimandati negli esami annuali.* — Gli allievi che non siano promossi negli esami annuali hanno facoltà di ripetere l'anno, ovvero, se appartengono all'Accademia militare, di far passaggio nello stesso anno di corso alla Scuola militare di fanteria e di cavalleria; per questa ultima arma però si dovrà prima constatare se hanno istruzione ed attitudine sufficiente, ed inoltre dovranno presentare il certificato e la dichiarazione stabiliti dai capoversi *g*), *h*) del num. 12.

48. Gli allievi però che siano rimandati per la seconda volta negli esami annuali, ancorchè per un anno di corso diverso, più non possono ripetere il corso e debbono cessare dall'istituto, con facoltà a quelli che appartengono all'Accademia militare di far passaggio all'anno di corso corrispondente della anzidetta Scuola militare di fanteria e cavalleria.

49. Gli allievi che siano rinviati da uno degli istituti anzi accennati a norma de' precedenti o che cessino dagl'istituti stessi per volontaria domanda, quando già avessero in esso contratto l'arruolamento volontario, saranno mandati ad ultimarlo in un corpo come soldati, o col grado di caporale o di sergente quelli già provenienti da un corpo, i quali avessero rinunziato allo stesso grado a norma del precedente num. 11, all'epoca della loro ammissione nell'istituto, e quando il loro rinvio dal medesimo non sia determinato da grave mancanza o da cattiva condotta.

50. *Esami di promozione a sottotenente* — Gli esami di promozione al grado di sottotenente degli allievi degl'istituti superiori militari sono dati da una Commissione nominata dal Ministro della Guerra, e giusta le norme speciali che saranno determinate.

51. Gli allievi della Scuola militare di fanteria e di cavalleria dichiarati ammissibili al grado di sottotenente, i quali non potessero esservi promossi per difetto di posti vacanti, potranno essere trasferiti sergenti nell'esercito per aspettarvi il loro turno di nomina al detto grado.

52. Gli allievi di cavalleria, i quali risultino deficienti negli esami di equitazione e non presentino probabilità di riuscita in questa parte, prima di essere promossi sottotenenti di fanteria, dovranno fare il terzo corso nell'arma di fanteria per acquistarvi le necessarie istruzioni teorico pratiche.

53. *Uscite libere.* — Gli allievi della R. M. Accademia e della Scuola militare di fanteria e cavalleria potranno godere di uscite libere, la cui durata sarà determinata dai regolamenti interni, in modo da non riuscire di pregiudizio alla loro istruzione, e potranno esserne privati dal comandante per quel tempo che crederà necessario nel caso di inesattezza nell'adempimento dei loro doveri.

54. *Licenze.* — Non sono concesse licenze agli allievi dei predetti istituti, salvo i casi straordinari di comprovata pericolosa malattia dei genitori od altra eccezionale circostanza di famiglia, ovvero di cambiamento d'aria consigliato all'allievo malato o convalescente dai medici dell'istituto.

Pei due primi di detti casi i parenti volgeranno le loro domande, corredate dei documenti autentici che valgano a giustificarle, al comandante generale dell'istituto che le trasmetterà col suo parere al Ministero della Guerra per le ulteriori determinazioni. Nei casi urgentissimi può lo stesso comandante dell'istituto provvedere di sua autorità riferendone però tosto al Ministero.

Per il Ministro: E. VECCHI

TABELLA *delle robe di vestiario, corredo e biancheria stabilite per gli allievi della Regia militare Accademia e della Scuola militare di fanteria e di cavalleria*

N° d'ordine	DESCRIZIONE DELLE ROBE	QUANTITÀ – Accademia militare	Allievi di fanteria	Allievi di cavalleria
	Robe di vestiario e corredo.			
1	Berretto di panno da fatica	1	1	1
2	Bicchiere in vetro forte per uso di sciacquarsi la bocca	1	1	1
3	Boraccia con coreggia	1	1	1
4	Cappotto in panno bigio	1	1	»
5	Cassetta in legno per toeletta	1	1	1
6	Cassetta d'ordinanza	1	1	1
7	Cravatta di stoffa in lana scarlatta a legaccio	»	2	»
8	Cravatta di stoffa in lana nera a legaccio	2	»	2
9	Cravatta a sciarpa turchina per fatica	1	1	1
10	Cravatta da sciabola	»	»	1
11	Dragona da soldato	»	»	1
12	Forbici (paia)	1	1	1
13	Giubba di panno turchino	1	1	1
14	Id. di traliccio rigato	2	2	2
15	Guanti bianchi di pelle scamosciata	2	2	2
16	Keppy guarnito con fodera e nappina	1	1	1
17	Libretto di deconto	1	1	1
18	Lustrino	1	1	1
19	Pantaloni di panno turchino	2	»	»
20	Id. di panno bigio *satiné*	»	2	1
21	Id. di panno *tournon* bigio	»	»	1
22	Id. di traliccio rigato	2	2	2
23	Passante in avorio per la salvietta	1	1	1
24	Pastrano in panno	»	»	1
25	Pennacchietto di crini neri	»	»	1
26	Pettine	1	1	1
27	Pettinetta	1	1	1
28	*Pianelle (paia)	1	1	1
29	Pistagne per cravatte	6	6	6
30	Posata compita, cioè scodella, bicchiere, coltello, forchetta e cucchiaio	1	1	1
31	Rticella pel corredo	1	1	1
32	Rocchetto con filo ed aghi	1	1	1
33	*Stivalini di vitello	2	2	1
34	*Stivali	1	1	2
35	Scatoletta pel lucido	1	1	1
36	Id. pella mantecca	1	1	1
37	Spalline in metallo bianco con frangia	»	»	1
38	Speroni con coreggia	1	1	2
39	Spazzole da abiti	1	1	1
40	Id. da testa	1	1	1
41	Id. per le scarpe da spalmare il lucido	1	1	1
42	Spazzole per le scarpe da estrarre il lucido	1	1	1
43	Spazzole da ottone	1	1	1
44	Id. pei denti	1	1	1
45	Id. per pettine	1	1	1
46	Id. per il fango	1	1	1
47	Spugna per polizia	1	1	1
48	Staffile	1	1	1
49	Tasca a pane	1	1	1
50	Tunica	1	1	1
	Robe di biancheria.			
51	*Asciugamani di tela	4	4	4
52	*Calzette	12	12	12
53	*Camicie	6	6	6
54	*Fazzoletti bianchi di filo	12	12	12
55	*Farsetti a maglia	2	2	2
56	*Mutande di maglia per nuoto	1	1	1
57	* Id. di tela cotone	4	4	3
58	* Id. a maglia	2	2	3

Avvertenze.

Le robe di biancheria e le altre parimente segnate con asterisco devono essere fornite dalle famiglie, a meno che vogliano affidarne la provvista all'istituto, nel quale caso dovranno pagare lire 100 più della somma fissata pel primo versamento alla massa individuale.

Lo zaino pegli allievi della R. M. Accademia e per quelli di fanteria, della Scuola militare di fanteria e di cavalleria, come pure la valigia per gli allievi di cavalleria di quest'ultima saranno somministrati dall'istituto mercè lo addebitamento di lire 2 all'anno alla massa individuale.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Il Ministero della Guerra avverte gli aspiranti agli esami di concorso per l'ammessione alla Regia militare Accademia ed alla Scuola militare di fanteria e di cavalleria che, a mente di Regio decreto in data 5 volgente mese, essi non saranno esaminati per quest'anno sugli elementi di filosofia (programma n. 11) di cui alla lettera *e*) dell'art. 19 del regolamento stato approvato con R. decreto 3 aprile ultimo scorso.

Firenze, addì 6 maggio 1870.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso di medico capo dello spedale di marineria in Sulina (Principati Danubiani);

Le condizioni sono le seguenti:

a) I candidati non dovranno avere età maggiore di 40 anni;

b) Oltre la lingua italiana dovranno conoscere o l'inglese, o la tedesca, o la greca;

c) A questo posto è assegnato lo stipendio di lire 8400 (ottomila quattrocento); alloggio conveniente e capace per una famiglia; e legna;

d) Al titolare è permessa la clientela;

e) Il posto può essere assicurato mediante cotratto, con clausola probabile d'una rimunerazione, dopo un discreto numero d'anni di servizio esatto ed approvato.

Il Comitato esecutivo (di cui fa parte il R. console in Galats) sceglierà fra i concorrenti quello che per titoli maggiori ne sia creduto più meritevole.

I medici italiani che vorranno aspirarvi presenteranno al Ministero di Pubblica Istruzione le loro domande e titoli, non più tardi del 15 del prossimo giugno.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Essendo vacante il posto di coadiutore nella biblioteca della Regia Università di Messina, retribuito con italiane lire 600, s'invita chiunque volesse concorrervi a presentare al Ministero di Pubblica Istruzione, entro giorni cinquanta, a cominciare dal giorno del presente avviso, la sua domanda in carta bollata ed i suoi titoli.

La domanda deve essere corredata:

1. Dalla fede di nascita, provante d'essere cittadino italiano e di avere passato i venti anni;

2. Dalla licenza liceale, e pe' concorrenti maggiori di venticinque anni, dagli attestati equivalenti.

Il concorso giusta il Regio decreto 25 novembre 1869 sarà per titoli e per esame.

I titoli sono opere pubblicate, gradi accademici ottenuti, uffici esercitati e simili.

L'esame concernerà:

1. Filologia classica e conoscenza della lingua francese.

2. Bibliografia italiana.

Firenze addì 24 maggio 1870.

Il Direttore della Divisione 2°
REZASCO.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Essendo vacante il posto di bibliotecario della Regia biblioteca di Lucca, retribuito collo stipendio di lire 1800, s'invita chiunque volesse concorrervi a presentare al Ministero di Pubblica Istruzione, entro tutto il prossimo luglio, la sua domanda in carta bollata ed i suoi titoli.

La domanda deve essere corredata:

1. Dalla fede di nascita, provante di essere cittadino italiano e di avere passato i venti anni;

2. Dalla licenza liceale, e pe' concorrenti maggiori di 25 anni, dagli attestati equivalenti.

Il concorso, a forma del R. decreto 25 novembre 1869, sarà per titoli e per esame.

I titoli sono opere pubblicate, gradi accademici ottenuti, uffici esercitati e simili.

L'esame concernerà:

1. Storia civile e letteraria con particolare riguardo a quella d'Italia.

2. Bibliografia delle principali letterature europee.

3. Filologia classica, e, fra le lingue straniere vive, conoscenza almeno della francese.

4. Bibliologia e paleografia.

Firenze, 24 maggio 1870.

Il Direttore della Divisione 2°
REZASCO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso al posto di professore di declamazione presso il R. Conservatorio di musica in Milano, cui va annesso l'annuo soldo di lire milletrecento italiane.

Gli aspiranti dovranno, non più tardi del 15 del prossimo venturo mese di luglio, presentare la loro domanda al Ministero dell'Istruzione Pubblica, corredata da documenti, donde si provi in ispecie l'età loro, gli studi fatti, i gradi accademici ottenuti, ed i servigi eventualmente prestati allo Stato, indicando altresì nella loro domanda se, e in qual grado di parentela, si trovassero per avventura congiunti con alcuno degli impiegati del suddetto Conservatorio.

Firenze, 23 maggio 1870.

Il Direttore Capo della 2ª Divisione
G. REZASCO.

PARTE NON UFFICIALE

VARIETÀ

RAPPORTO *del Regio console a San Francisco di California sulla distruzione di uno scoglio che ingombrava l'ingresso di quel porto.*

San Francisco, 23 aprile 1870.

Ho assistito in questo momento ad un'operazione che, per l'importanza che ha per la navigazione in generale, credo di mio dovere riferire al R. Governo.

Il gran banco, quasi a fior d'acqua, indicato sulle carte marittime col nome di *Blossom Rock*, che per trovarsi nell'interno di questo porto a circa un miglio e mezzo dal *Golden gate*, quasi in linea retta tra le isole di Alcatraz ed Yerba Buena, precisamente sul cammino che devono percorrere i bastimenti per recarsi all'ancoraggio, fu fin qui una continua minaccia ai naviganti, dalle ore 2 pom. di quest'oggi non è più.

Lo spirito di progresso che forma la natura di questo paese e lo straordinario sviluppo commerciale che in sì brevi anni vi si è manifestato, da più tempo avevano fatto sentire il bisogno di liberare la navigazione da questo ostacolo che spesso le faceva pagare fatali tributi; ma tutti gli studi fatti a tal uopo non ebbero prima d'ora altro risultato che di provare l'impossibilità della riuscita.

Finalmente l'ingegnere Von Schmidt, figlio di un antico generale russo, presentò, or son quattro mesi, un piano che si impegnò di eseguire mediante il compenso di 75,000 dollari; ma questo, esaminato che fu, venne considerato di così difficile esecuzione che la somma richiesta non gli fu concessa da questo governo che condizionata al successo.

Il suo piano consisteva nel praticare un grande scavo nelle viscere della rocca in forma di rotonda, riempirlo quindi di polvere e farlo saltare in aria; ma vi si frapponevano immense difficoltà.

Prima di tutto era mestieri impedire che l'acqua che soprastava al banco, di cinque piedi a bassa marea e di 12 circa a marea alta, penetrasse nello scavo; ed in secondo luogo procedere a tali precauzioni da assicurare la vita dei lavoranti contro la demolizione della roccia sotto la pressione dell'acqua che in quel punto frange incessantemente più che altrove, indebolite che ne fossero le pareti dallo scavo interno. Questo secondo pericolo era tanto più difficile a prevenirsi, in quanto che il detto banco non era formato di macigno ma sì da una pietra sabbiosa di pochissima resistenza.

Lo Schmidt, sicuro del suo concetto, non esitò a rispondere del risultato ed in prova accettò la condizione del governo, di lavorare a proprie spese fino ad opera completa. Ecco quale fu il procedimento dei suoi lavori.

A forza di scandaglio cominciò a formarsi un'esatta idea della conformazione del banco, e gli risultò che lo stesso presentava una superficie aferoidale quasi uniforme del diametro di circa 120 piedi. Costrusse poi un cassone a doppie pareti, coll'intervallo fra queste di 2 piedi, di 34 piedi di lunghezza, 22 di larghezza e 20 di altezza, circondato da punte di ferro saglienti da sotto il piano, le quali, rimorchiato che fu esso cassone sopra lo scoglio e fatto immergere nell'acqua per mezzo di 250 tonnellate di pietre, si confissero nel banco, assicurando così l'immobilità del cassone in questione contro il frangere del mare. Insinuò quindi nell'interno di questa costruzione una torre di ferro di 8 piedi quadrati, e fattala penetrare nello scoglio, previa apposita incisione, a 3 piedi di profondità, ne calafatò con cemento tutto all'intorno ermeticamente la base per renderla impenetrabile all'acqua. Eresse in seguito una piattaforma sul detto cassone di 66 piedi di lunghezza per 20 di larghezza, disponendo sulle estremità della stessa, da una parte un apparato di leva ed una pompa, e dall'altra i locali per alloggiare i lavoranti e riporre i loro utensili.

Ciò fatto, pose mano allo scavo e praticò un pozzo di 10 piedi di profondità, dal qual punto resse il lavoro verso l'interno delle pareti per vuotare lo scoglio nel senso della sua conformazione. Qui cominciò il pericolo dell'indebolimento, ed a questo pose riparo col lasciare di sei piedi in sei piedi dei pilastri che, a scavo ultimato, vennero surrogati da travi per lasciare maggiore spazio alla materia esplosiva.

Con tal sistema riuscì a praticare nelle viscere della roccia un'escavazione di 140 piedi per 50, e si calcola che abbia estratto dalla stessa circa 40,000 piedi cubici di materiale. L'altezza del più alto trave era di 25 piedi, ed il più corto ne misurava 4 soltanto.

Per quanta cura abbia avuto l'ingegnere di intonacare bene ogni apertura, non potè però impedire totalmente che l'acqua filtrasse tra i pori della rocca, ed ebbe quindi per quattro mesi consecutivi a tenere continuamente in esercizio una pompa a vapore capace d'assorbire 30 galloni d'acqua per minuto, quantunque non vi fosse mai il caso di applicarvi tutta la forza.

A misura che il lavoro andava progredendo, la curiosità e l'ansia di tutti veniva aumentando, e gran numero di ingegneri giunsero da ogni parte degli Stati Uniti per assistere all'andamento dell'ardita impresa. In questi ultimi giorni poi vi fu un vero pellegrinaggio di battelli carichi di persone che si recavano a dare un ultimo sguardo alla cariddi californiana.

Finalmente tutto è finito e preparato: 43,000 libbre di polvere chiuse in barili di legno incatramati dentro e fuori, ed in grossi cilindri di ferro fuso, invadono lo spazio, risultato di quattro mesi di lavoro. Tubi di guttaperca ripieni di polvere partono dall'interno dei barili e dei cilindri e si raccolgono tutti ad un centro, ove la loro estremità portante una cartuccia fulminante aderisce ad un filo d'acciaio destinato a condurre la scintilla elettrica da circa un miglio di distanza; il tutto, barili, cilindri, tubi ecc. sono difesi dall'umidità per mezzo di appositi involti pure di guttaperca. Per premere poi questa immensa carica e dare maggior forza all'esplosione, l'ingegnere fa penetrare nella gran volta sottomarina l'acqua stessa del mare.

Oggi era il giorno decisivo. Il cannone di Alcatraz, conforme al programma, tuona ad una ora pom. precisa il primo segnale. I dintorni del porto, le colline adiacenti ed i tetti delle case sono in brevi istanti gremiti di persone, cui, per l'ansia di vedere la realizzazione di sì utile e da sì lungo tempo vagheggiata impresa, pa-

reva che il tempo movesse più lentamente del solito. Il secondo colpo che doveva precedere l'esplosione di cinque minuti trovò un'eco di vera emozione nell'animo di tutti i circostanti, gli occhi dei quali cominciarono quasi convulsivamente a portarsi dal quadrante del proprio orologio alla rocca, e dalla rocca ad interrogare da capo il quadrante. Un minuto ancora.... l'una e mezzo finalmente suona..... il segnale definitivo sventola.. .. e lo scoglio rimane immobile!.....

Vi fu un momento di profondo silenzio, e quindi un riguardarsi l'un l'altro stupiti, un interrogarsi a vicenda. Suonan l'1 3/4 e la rocca non salta... scoccano le due ed il *Blossom Rock* pare che sfidi gli sforzi dell'arte e si burli della pubblica impazienza.

Ignoro ancora la causa del ritardo: forse un difetto qualunque impedì che la scintilla venisse comunicata alla polvere; fatto sta che dalla collina ov'io mi trovava vidi un battello avvicinarsi al sito del banco, fermarvisi alcuni minuti e ripartirne quindi. Giunto poi che fu questo a circa un mezzo miglio di distanza innalzò una bandiera che determinò istantaneamente la tanto desiderata esplosione.

Una colonna di almeno 1,50 metri di diametro, ed alta, forse, 80, si levò dal punto ov'era situato lo scoglio; un sordo muggito come di tuono lontano ci giunse all'orecchio; e a qualche secondo di distanza il punto fatale, aperto il varco per sempre ai naviganti, rimase ingombro di frantumi di legno galleggianti.

Non mi è ancora possibile indicare con esattezza la misura data dai nuovi scandagli, ma non dubito punto che raggiunga i 35 piedi almeno.

GIO. BATTISTA CERRUTI.

NOTIZIE VARIE

La Direzione delle ferrovie dell'Alta Italia pubblica, in via d'esperimento e per il periodo dal 28 corrente maggio a tutto giugno, una nuova tariffa speciale pei trasporti a grande velocità delle foglie di gelso e dei bozzoli vivi, basata sulla diminuzione della tassa quanto più aumenta la quantità della merce trasportata e la percorrenza dei chilometri.

La stessa Direzione delle ferrovie dell'Alta Italia rende noto al pubblico che la stazione di Ospitaletto (Bresciano) offrendo ora le volute condizioni all'uopo, a cominciare dal 1° giugno p. v., vien ammessa al servizio delle merci a piccola velocità, nonchè del bestiame.

— La *Gazzetta dell'Emilia* d'oggi reca le seguenti notizie sopra nuove scoperte state fatte negli scavi della Certosa di Bologna;

Oltre la *cista scolpita*, e già enunciata, si sono scoperti altri *dieci sepolcri*, ed un *ossuario*.

In tre sepolcri erano frammenti di scheletro, rosetti e tazze; in uno poi anche due dadi, alquante pendule di vetro smaltate, un'armilla di bronzo, ed un'anella di ferro ricoperta di lastra d'oro.

Un sepolcro aveva scheletro e tazze; in un altro collo scheletro erano vasi e tazze nere. Allo scheletro del sesto sepolcro erano attorniati rosetti neri, de' quali uno grande ed intatto, rosetti figurati, ed alquante perle d'ambra a guisa di collana giacevano dal collo in giù.

Un bell'insieme di scheletro con in mano l'*æs rude* ed allato grandi vasi neri e tazze, era il settimo sepolcro, che fu conservato intero.

Erano simili l'ottavo ed il nono. Presso lo scheletro dell'uno era un gran vaso, ed una tazza figurata. Un vaso di bella forma e capovolto ed una tazza figurata insieme ad altri vasetti e tazze, non che una lucerna di bronzo erano disposti a sinistra del nono sepolcro.

Ma il decimo sepolcro, di nessuna apparenza, fu il più ricco di nuovi oggetti. Giaceva lo scheletro col dorso ricaduto in avanti. Un vaso ed una tazza figurata stavano a lato. Sotto un vasettino nero capovolto era l'*æs rude*. In una falange della mano sinistra erano due anelli, l'uno d'argento, l'altro di smalto. Sollevato il cranio, si trovò in corrispondenza di ciascun orecchia un anellino d'arg nt , e tra esse un grazioso collare.

— Sappiamo, scrive la *Perseveranza*, che la Commissione aggiudicatrice del *Premio Valerio*, istituito presso la *Accademia dei Filodrammatici* di Milano per la migliore produzione drammatica italiana, ha compiuto il proprio lavoro e presentato motivato rapporto alla presidenza dell'Accademia.

Sappiamo pure che nessuna delle produzioni presentate al concorso fu giudicata meritevole di premio, e che la sullodata Commissione intende proporre la riapertura del concorso, esprimendo il parere che le produzioni abbiano ad essere rappresentate esclusivamente sulle scene del Teatro Re, fino a tutta la Quaresima 1871, ferme del resto le modalità del precedente programma.

— Il signor Enrico Schliemann, viaggiatore tedesco che esplora presentemente la pianura dell'antica Troja, ha fatto, dice la *France*, una nuova scoperta. Egli ha trovato alla profondità di cinque metri sotto il suolo avanzi ragguardevoli di mura ciclopiche, della spessezza di due a tre metri, formate di enormi massi di pietra adattati gli uni sugli altri senza cemento. Il signor Schliemann prepara sulla sua scoperta una memoria destinata all'Istituto di Francia.

— L'Esposizione di Cassel verrà aperta il 1° giugno. Essa formerà un quadro completo di tutti gli elementi della costruzione delle case ed in ispecie di quanto è necessario, utile, desiderabile ed aggradevole nell'interno delle abitazioni. Frattanto nei locali destinati alla mostra, a quanto scrivono da Cassel, regna una straordinaria attività. Il nuovo edificio ha una lunghezza di 150 piedi, è largo 48 ed offre uno spazio coperto di 7200 piedi quadrati. Giornalmente arrivano in gran numero le merci per l'esposizione. Convogli separati giungeranno a Cassel ogni settimana da Berlino, da Düsseldorf, da Lipsia.

L'Esposizione di economia domestica di Cassel durerà dal 1° giugno al 1° settembre.

DIARIO

A Londra il *Solicitor general* propose alla Camera dei Comuni, seduta del 23 maggio, la seconda lettura del *bill* sul giuramento universitario; affermò che questo *bill* non reca alcun pregiudizio all'istruzione religiosa, nè tronca i legami che uniscono le Università alla Chiesa anglicana. Senza dubbio, esso lascia la Chiesa alle proprie forze, ma non ne scema punto la influenza. Del resto, il disegno di legge è conforme alla giustizia, aprendo ai dissidenti le Università dalle quali il giuramento li allontana. Il *bill* fu combattuto dai signori Walpole, Baikes, Mowbray, Hardy, Newdegate e Beresford Hope, ed è sostenuto dai signori Fitz Maurice, Sartoris, Denman e Gladstone.

Il *bill* venne approvato da 191 voti contro 66.

Poscia la Camera, radunatasi in comitato, approvò il *bill* sulla proprietà territoriale in Irlanda.

Nella sua seduta del giorno 26 andante, il Corpo legislativo di Francia, continuando la discussione del progetto di legge concernente il giudizio dei delitti che si commettono col mezzo della stampa, ha approvato un emendamento del signor de Kératry, in forza del quale « è ammessa la prova tutte le volte che l'azione per diffamazione si collega con interessi pubblici o comunali. » Il complesso della legge venne poi approvato con 194 voti contro 3.

All'Aja la seconda Camera ha respinto con 34 voti contro 31 l'articolo primo del progetto di trattato relativo alla pesca del salmone. Il governo ha ritirato il progetto.

I diari tedeschi recano il discorso reale di chiusura del Parlamento federale, avvenuto il 26 maggio. S. M., dopo di avere segnalato i risultamenti ottenuti dai lavori del Parlamento, soggiunse che tali risultamenti provano che lo spirito germanico, senza rinunziare al libero suo svolgimento su cui è fondata la sua forza, sa trovare l'unità nell'amore di tutti verso la patria comune; e provano, inoltre, che la Confederazione germanica del Nord, nello svolgimento degli ordini suoi interni e nella sua colleganza nazionale, conformemente ai trattati, colla Germania meridionale, attinge la sua forza non a danno, ma a valida guarentigia della pace generale.

Nel dispaccio circolare che il conte di Beust, cancelliere dell'impero austro-ungarico, ha, d'accordo col conte Potocki, presidente del Ministero cisleitano, diretto ai rappresentanti diplomatici della monarchia austro-ungarica all'estero, si dice che il fine cui mira l'attuale Ministero è quello di porsi in contatto con tutti i partiti affinchè a tutti si renda manifesto che il governo vuole risolutamente soddisfare alle esigenze nazionali entro i confini di ciò che è possibile, e che è, inoltre, fermamente risoluto di non compiere definitivamente l'opera sua fuorchè col mezzo del Parlamento. Il governo intraprende un'opera di conciliazione per compiere l'edifizio della libertà e dell'uguaglianza costituzionale; ma questo deve essere altresì lo scopo di tutti i partiti e di tutte le nazionalità, perchè la libertà pubblica e l'ordine legale non sussistono se non dove ogni individualità (personale o collettiva) è subordinata alla volontà generale, siccome parte di un tutto.

Le ultime notizie di Costantinopoli recano che la Porta ha indirizzato una nota alle legazioni, con cui chiama la loro attenzione sugli abusi che gli stranieri, proprietari di tipografie poste nella capitale, commettono stampando opere contrarie alla tranquillità del paese. In quella nota vien detto che per l'avvenire le leggi verranno severamente applicate a coloro che avranno violato i regolamenti in vigore.

Si dice che il Parlamento ellenico verrà convocato nel prossimo giugno. Frattanto la caccia ai briganti continua in tutte le provincie del regno, e non passa giorno senza che si abbia notizia di conflitti sanguinosi.

Lettere da Rio Janeiro annunziano che il 6 di questo mese vennero aperte le Camere brasiliane. Il discorso della Corona fece cenno delle riforme da introdursi nella legge elettorale, nella legge municipale e nella legge sulla guardia nazionale. Nel discorso non è fatta parola della emancipazione degli schiavi.

Scrivono da Santiago del Chili, 9 aprile, che il 9 corrente hanno avuto luogo le elezioni generali e che a Santiago ed a Valparaiso la lista dei candidati del governo ha trionfato tutta intera.

L'insediamento del generale Salgar in qualità di presidente della repubblica di Colombia avvenne il primo aprile a Bogota nella sala dei rappresentanti in presenza delle due Camere del Congresso e degli incaricati esteri residenti in quella capitale.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri il Senato dapprima discusse ed adottò per articoli lo schema di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto il mese di giugno 1870.

Riprese poscia la discussione del disegno di legge pel divieto d'impiego di fanciulli in professioni girovaghe, rimasta all'articolo 1°, cui era stato nella precedente seduta proposto dal senatore Errante un emendamento, intorno al quale ragionarono, oltre il proponente, i senatori De Foresta, Chiesi, Menabrea, Poggi, Gallotti e De Falco relatore, e che, messo infine ai voti, venne respinto.

Addivenutosi per ultimo allo squittinio della votazione sull'esercizio provvisorio, questa si verificò nulla per mancanza del numero legale; e venne stabilito pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi dei senatori presenti alla seduta e di quelli mancanti senza legittima causa.

Nella stessa tornata il Ministro dei Lavori Pubblici presentò a nome di quello delle finanze il progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati, per l'approvazione del bilancio delle spese per l'esercizio 1870.

Senatori intervenuti.

Casati, Scialoja, De Falco, Miraglia, Chiesi, De Foresta, Mameli, Pasolini, Camerata-Scovazzo, Manzoni T., Scarabelli, Siotto Pintor, Ginori-Lisci, Pepoli Carlo, Marzucchi, Cibrario, Musio, Strozzi, Poggi, Mischi, Serra Orso, Guardabassi, Carradori, Gallotti, Cambray-Digny, Ruschi, Mannelli, Sanseverino, Menabrea, Serra Francesco Maria, Vigliani, Griffoli, Sauli Francesco, Pisani, Di Giovanni, Conforti, Della Gherardesca, Meuron, Araldi-Erizzo, Gadda, Capriolo, Errante, Astengo, Serra C., Provana, Tonello, Burci, Des Ambrois, Sappa, Caccia, De'Gori, Simonetti, Bona, Durando, Miniscalchi-Erizzo, Farina, Antonini, Duchoqué, Capponi, Pallieri, Pandolfina, Vannucci, Spinola, Montezemolo, Cipriani prof., Bella, Della Verdura.

Senatori mancanti.

Acquaviva, Amari conte, Ambrosetti, Arezzo, Audiffredi, Barracco, Benintendi, Bolmida, Bonelli, Borghesi-Bichi, Buoncompagni Ludovisi, Barbavara, Cabella, Camozzi-Vertova, Campello, Canestri, Cantelli, Caracciolo, Cataldi, Cavalli, Cipriani Leonetto, Collacchioni, Colonna Andrea, Colonna Giovacchino, Conelli, Costantini, D'Adda, De Gregorio, Del Giudice, Della Bruca, De Vincenzi, Di Negro, Di San Giuliano, Doria, Elena, Fontanelli, Gagliardi, Gallone di Nociglia, Galvagno, Ghiglini, Giorgini, Gravina, Gualterio, Guevara di Bovino, Guicciardi, Irelli, Jacini, Lauri, Linati, Lissoni, Loschiavo, Malvezzi, Martinengo, Mazzara, Melodia, Monti, Moscuzza, Nappi, Oldofredi, Pastore, Pavese, Pernati, Piazzoni, Pizzardi, Plezza, Porro, Ricci, Ricotti, Saluzzo, San Cataldo, Sant'Elia, San Martino, Saracco, Spada, Strongoli, Taverna, Tholosano, Torremuzza, Vegezzi, Venini, Vercillo, Vesme, Villamarina.

Camera dei Deputati.

La Camera proseguì nella seduta di ieri la discussione dello schema dei provvedimenti finanziari relativi all'esercito. Vi presero parte il relatore Bertolè-Viale che difese la proposta della Commissione, e il deputato Lobbia che espose le ragioni di una sua proposta sospensiva.

Fu presentato dal Ministro delle Finanze un disegno di legge per la cessione dell'arsenale marittimo di Genova a quel Municipio e per lo stanziamento di altre lire 5,700,000 per la costruzione dell'arsenale marittimo di Spezia.

Giunte nominate dal Comitato privato nella seduta del 28 maggio 1870.

Progetto di legge num. 88. — Parificazione, per l'ammissione alla carriera consolare, dell'attestato di licenza ottenuto alla R. scuola di commercio in Venezia al diploma di laurea nella Facoltà di diritto.

Commissari:

I deputati: Delzio, Rattazzi, Siccardi, Ferrara, Melchiorre, Berti, Guerrieri Gonzaga.

Progetto num. 89. — Sistemazione del porto di Catania, inscritto fra quelli di terza classe.

Commissari:

I deputati: Concini, Majorana Calatabiano, Gravina, Breda, Massari Giuseppe, Pisanelli, Valerio.

Fu promulgato in Ispagna colla data del 19 luglio 1869 una legge concernente la liquidazione degli antichi debiti esistenti a carico di quello Stato.

Potendone il contenuto essere di sommo interesse per quelli fra i cittadini del Regno che avessero crediti verso il Governo spagnuolo, si crede opportuno di recarne a pubblica notizia le disposizioni, con speciale avvertenza che il termine prefisso per la presentazione dei titoli occorrenti alla liquidazione ed al soddisfacimento dei detti crediti scade col giorno 19 prossimo luglio.

Ecco il testo della legge:

Art. 1. Si dichiarano decaduti ed estinti per sempre tutti i crediti esistenti a carico dello Stato, il cui riconoscimento o la cui liquidazione non sia stata sollecitata nelle epoche e nei termini che secondo la loro natura furono stabiliti dalle leggi, decreti reali ed ordinamenti in vigore.

Art. 2. Le disposizioni di questa legge sono immediatamente applicabili a tutti i crediti, di qualunque natura, che lo Stato deve riconoscere in conformità alle vigenti leggi e che hanno stabilito il modo e la forma di procedere al loro riconoscimento, alla loro liquidazione ed al loro pagamento.

Nel modo stesso si applicheranno a qualsiasi altro credito ulteriore che sarà per esistere a carico della nazione tutte le volte ch'esso credito si trovi in uguali circostanze.

Art. 3. Incorreranno nella pena di decadenza, restando estinti per sempre, i crediti contro lo Stato, di qualunque classe e natura, il cui riconoscimento o la cui liquidazione sia stata sollecitata nelle epoche e nei termini all'uopo indicati, se gl'interessati lasciano trascorrere il termine di un anno senza facilitare i dati e le notizie e le informazioni che gli uffici del debito richiederanno loro per giustificare il loro diritto. Questo termine potrà prorogarsi ad istanza della parte per tre mesi, quando la Giunta del debito lo consideri equo per l'importanza dei dati chiesti o per la difficoltà di riunirli. Passata questa proroga senza che siano presentate le giustificazioni, le notizie o i dati richiesti, il credito, a cui la pratica si riferisce, resterà decaduto.

Art. 4. I creditori, i cui crediti ebbero origine dai trattati conchiusi con la Francia dall'anno 1795 al 1815, che reclameranno i loro crediti nel termine legale, a partire dalla pubblicazione di questa legge, presenteranno nello spazio d'un anno, e sotto pena di decadenza, i certificati che saranno loro rilasciati dalla Giunta pei trattati, o nel caso che siano dispersi, la prova dello avvenuto smarrimento.

Art. 5. I possessori di crediti anteriori al 1° maggio 1828, e reclamati in tempo utile, ma che non abbiano esibiti i documenti giustificativi dei medesimi, o giustificato il loro smarrimento nel lasso d'un anno, stato indicato per la loro presentazione dall'art. 41 del regolamento del 17 ottobre 1851, perderanno ogni diritto al loro soddisfacimento, e il loro importo sarà definitivamente annullato nel conto di liquidazione.

Si dichiarano pure compresi nella prescrizione di cui tratta l'art. 1° di questa legge, i crediti a cui si riferiscono gli articoli 39 e 42 del menzionato regolamento, se non saranno reclamati nel termine all'uopo indicato per sollecitarne la liquidazione o il soddisfacimento.

I possessori di diritti perpetui di rendita (*juros*) presenteranno inoltre i privilegi originali o i documenti previsti dalla reale ordinanza del 13 aprile 1837.

Art. 6. I creditori di rendite vitalizie che non abbiano ripreso i certificati di rendita, o che avendo presentato gli atti d'investimento in tempo utile, non avranno ottenuto i certificati, potranno reclamarli sotto pena di decadenza nel termine di un anno a contar dalla pubblicazione di questa legge.

I creditori di vitalizii che presenteranno i certificati di rendita anteriori al 18 ottobre 1852, rilascieranno negli uffici del debito entro un anno a contar dalla pubblicazione di questa legge, e sotto pena di decadenza, gli atti di morte o di esistenza degli interessati per le cui vite si fossero fatti questi investimenti. Questa disposizione è applicabile a quelli che avendo già presentato tali atti non avessero ottenuto i certificati ed a quelli compresi nel 1° paragrafo di quest'articolo.

Sono esentati di presentar gli atti di morte i possessori di rendite vitalizie investite sopra vite di persone reali.

Art. 7. I crediti sulle casse dei consolati che venivano soddisfatti col prodotto delle facoltà concesse ai consoli, e che in seguito al disposto del R. decreto del 7 dicembre 1847 vennero a considerarsi come un'obbligazione del Tesoro, potranno reclamarsi, sotto pena di decadenza, entro il termine d'un anno a contar dal momento in cui è pubblicata questa legge.

Art. 8. Lo Stato soltanto risponderà delle prede inglesi degli anni 1804 e 1805 reclamate e giustificate nei termini stabiliti nelle reali ordinanze del 24 agosto e 22 ottobre 1824.

Art. 9. I depositi e le cauzioni, tanto in metallo che in effetti, costituiti nelle casse pubbliche anteriormente al sistema di bilancio (*presupuestos*) stabilito nel 1828, di cui fece uso il governo, si liquideranno immediatamente e si avvertiranno gl'interessati nei periodici ufficiali.

Questi si presenteranno a reclamare, sotto pena di decadenza, nel termine d'un anno, a contare dall'epoca del detto avvertimento, la emissione o la consegna dei valori che debbon darsi in equivalenza del capitale.

Incorreranno anche nella decadenza quelli che non avendo ancora ottenuto i provvedimenti di cancellazione o disvincolo (*alsamiento*) dei depositi e delle cauzioni, non sollecitino il soddisfacimento dei loro crediti nel termine d'un anno a contare dalla data in cui furono emanati i succitati provvedimenti.

Art. 10. I creditori di residui di conti anteriori al 1° maggio 1828 che abbiano già ottenute le quitanze o i certificati di solvibilità, presenteranno, sotto pena di decadenza nel termine d'un anno a contar dalla promulgazione di questa legge, i documenti rappresentativi dei loro crediti e ne solleciteranno la liquidazione e il soddisfacimento.

Per quelli che non li avessero ottenuti, correrà il termine dalla data della spedizione delle loro quitanze.

Art. 11. I creditori per debiti del materiale del Tesoro compresi nella legge del 3 agosto 1851, ai quali non sia stato rilasciato il documento rappresentativo del loro credito, e il cui ammontare figura soltanto nei conti correnti dell'amministrazione, dovranno reclamare il loro soddisfacimento, sotto pena di decadenza, nel termine di cinque anni, stato indicato dall'articolo 18 della legge di contabilità de' 20 febbraio 1850. Questo termine comincierà a decorrere dalla data della medesima legge, se al tempo della sua pubblicazione il rispettivo credito figurava nei conti dell'amministrazione.

Per quelli che non si trovano in questo caso s'intende che il termine comincierà a decorrere dal momento che si annoterà nei detti conti la somma che lo rappresenta.

Art. 12. I creditori per depositi e cauzioni costituiti in moneta metallica dal 1° maggio 1828 alla fine del dicembre 1849, e i residui di conti della medesima epoca che formarono oggetto della legge del 3 agosto 1851, e che ottennero già l'approvazione dello svincolo delle cauzioni o la quitanza dei loro conti, reclameranno la conversione del loro credito, sotto pena di decadenza, nel termine d'un anno a cominciar dalla pubblicazione di questa legge.

Per quelli che non abbiano ottenuto nè lo svincolo, nè la quitanza, il termine decorrerà dalla data dell'atto con cui furono rilasciati i titoli di credito.

Art. 13. Si dichiarano decaduti i crediti sul debito del Tesoro provenienti dal personale la cui liquidazione o il cui soddisfacimento non siano stati sollecitati nei termini che, per coloro che son residenti nella penisola e nelle provincie d'oltremare, furono rispettivamente fissati dall'art. 7 del R. decreto 6 marzo 1868.

Ugualmente incorreranno nella pena di decadenza i crediti d'ugual provenienza riconosciuti o liquidati, siano, oppur no, emessi i titoli corrispondenti, se i creditori ai quali s'è già dato l'opportuno avviso nei periodici ufficiali non reclamano, presentando i documenti di personalità nel termine d'un anno, contando dalla pubblicazione di questa legge, la consegna dei valori emessi o da emettersi in equivalente.

Art. 14. Si dichiarano anche decaduti i crediti provenienti da danni cagionati dalle fazioni durante l'ultima guerra civile, i cui reclami, accompagnati dalla relazione autenticata delle perdite, e dalle deposizioni dei testimoni, non siano stati presentati nel termine che all'uopo fu stabilito dall'art. 12 della legge del 12 aprile 1842. Incorreranno ugualmente nella decadenza i crediti di questa stessa provenienza ove siano stati smarriti i documenti, se gl'interessati non certificarono questa circostanza, e non iniziarono nuove pratiche prima del 28 luglio 1864, giusta la disposizione della R. ordinanza del 18 maggio precedente.

Art. 15. La Giunta del debito potrà concedere prudenzialmente sino a sei mesi di termine ai partecipanti alle decime per mettere in chiaro quei dubbi che a giudizio della stessa conviene risolvere, ove si tratti di riconoscere il diritto ad essere indennizzati.

Appena dichiarato il diritto all'indennità si pubblicherà tre volte consecutive nel Bullettino ufficiale della provincia, ove le decime si percepivano, con l'intervallo d'un mese dall'uno all'altro annunzio, l'ordine dichiarativo del diritto all'indennità.

Art. 16. I creditori come i partecipanti alle decime, sotto pena di decadenza, presenteranno nel termine d'un anno, a contar dall'ultimo avviso, i documenti di prova che la legge e le istruzioni vigenti esigono per verificare la liquidazione e per fissare la vendita indennizzabile.

Il termine che si concede d'ufficio agl'interessati per comprovare i fatti che la Giunta stima opportuno di chiarire sarà di sei mesi al più.

Art. 17. La Giunta del debito farà mensilmente la dichiarazione di decadenza dei crediti che saranno incorsi nella medesima conformemente a questa legge, e li annullerà nel conto di liquidazione, facendo le annotazioni corrispondenti nei registri, libri e relazioni in cui è segnata l'origine del credito.

Si pubblicheranno pure nella Gazzetta, delle relazioni mensili, ove si esporranno ne' particolari i crediti decaduti in virtù di queste disposizioni.

Art. 18. Le decisioni della Giunta, dichiarative della decadenza dei crediti, saranno appellabili dinanzi al Ministero delle finanze nello spazio d'un mese a contare dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta delle relazioni mensili. Delle risoluzioni del Ministero potrà farsi appello innanzi il tribunale supremo della giustizia in via contenziosa nel termine di tre mesi a contar dalla data in cui saranno notificate all'interessato.

Art. 19. Restano derogate tutte le leggi, decreti e disposizioni che si oppongono a quelle contenute nella presente legge, per la cui esecuzione saran date dal Ministero delle finanze le necessarie istruzioni.

Madrid, 19 luglio 1869.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 28.

Chiusura della Borsa.

	26	28
Rendita francese 3 %	74 70	74 87
Id. italiana 5 %	59 10	59 50
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	390 —	395 —
Obbligazioni	245 50	246 —
Ferrovie romane	54 —	57 —
Obbligazioni	136 —	136 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	157 —	158 —
Obbligazioni ferr. merid.	173 75	174 75
Cambio sull'Italia	2 3/8	2 3/8
Credito mobiliare francese	243 —	242 —
Obblig. della Regia Tabacchi	460 —	462 —
Azioni id. id.	710 —	710 —

Vienna, 28.

Cambio su Londra	— —	123 50

Londra, 28.

Consolidati inglesi	94 1/8	94 3/8

Catania, 28.

Le Assise hanno proclamata l'innocenza del deputato Majorana e de'suoi pretesi complici, meno Fanni e Torrisi che furono condannati al carcere. Il verdetto dei giurati fu applaudito.

Copenaghen, 28.

Il nuovo gabinetto è così costituito: Holstein-Hotelvinborg alla presidenza del Consiglio; Rosenoern agli affari esteri; Haffner all'interim della guerra e della marina; Fonnesbek all'interno; Krieger alla giustizia; Fender alle finanze; Hall ai culti. Il gabinetto fu di già ricevuto dal re.

Madrid, 28.

Seduta delle Cortes. Morel presenta un progetto per l'abolizione della schiavitù. Con esso si dichiara libero ogni ragazzo che nascerà a datare dalla promulgazione della legge. Il governo comprerà tutti quelli che sono nati dopo il 18 settembre 1868.

Blanc domanda se sia esatto che il vescovo di Osma abbia ordinato al clero della sua diocesi di ricusare l'assoluzione *in extremis* ai compratori dei beni del clero.

Rios risponde che non ha conoscenza di questo fatto; ma che procederà rigorosamente, se esso sia esatto.

Prim scrisse ai deputati assenti da Madrid di ritornarvi presto.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 28 maggio 1870, ore 1 pom.

Nella Penisola il barometro si è alzato da 2 a 7 mm.

I venti sono delle regioni polari e il cielo è nuvoloso in parecchie stazioni.

Le pressioni diminuiscono di nuovo in Inghilterra e nel nord della Francia.

Qui il barometro è pure diminuito di 2 mm, nella mattina.

Il tempo sarà buono: probabilmente nebbioso in qualche stazione, calma nelle coste con venti deboli e vari.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 28 maggio 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 761,0	mm 758 6	mm 759,5
Termometro centigrado	20 0	26,0	19,0
Umidità relativa	60.0	40 0	60,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento { direzione / forza	S E debole	O debole	O debole

Temperatura massima . . . . + 26,5
Temperatura minima . . . . + 19,0

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Donizetti: *Il furioso all'Isola di San Domingo* — Ballo: *Lauretta*, del coreografo E. Barracani.

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La Compagnia dramm. di Giovanni Toselli rappresenta: *La scola dël soldà.*

FEA ENRICO, *gerente*.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile, sul presunto annuo prezzo di L. 16,292 39 ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 18 maggio cadente, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per un novennio del tronco della strada nazionale, n. 44, di Vallarsa, compreso fra la città di Vicenza ed il piano della Focaccia al confine col Tirolo, della lunghezza di metri 43,283, escluse le traverse di Vicenza, Malo, Schio e Torrebelvicino,

si procederà, alle ore 12 meridiane di mercoledì 8 giugno pross., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, dinanzi il direttore generale delle acque e strade, e presso la Regia prefettura di Vicenza, avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al migliore oblatore in diminuzione della presunta annua somma di L. 15 477 77, a cui il suddetto annuo prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffici, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà definitivamente deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto di queste, a chi presentava il partito preindicato del ventesimo. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 25 ottobre 1869, visibile assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Vicenza.

La manutenzione durerà dal 1° aprile 1870 fino al 31 marzo 1879.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali posticipate, a norma dell'articolo 46 del suddetto capitolato.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di un anno da un ispettore od ingegnere capo del Genio civile in attività di servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di L. 5,000 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel termine di giorni dieci depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, lire 700 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato, e stipulare, a tenore dell'art. 31 del capitolato, il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine sopra fissato l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Le spese tutte inerenti all'appalto, nonchè quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Firenze, 31 maggio 1870.

Per detto Ministero

1662 A. Verardi, *Caposezione.*

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

MANIFESTO.

La Società Anonima *Gonnesa Mining Company limited*, rappresentata dal signor Richard Hemage Taylor, il quale elesse domicilio ad Iglesias, ha domandato la concessione della miniera di zinco denominata *Pubuzeddu*, situata in territorio del comune d'Iglesias, circondario d'Iglesias, provincia di Cagliari.

La suddetta miniera fu *dichiarata scoperta* e *concessibile* con decreto ministeriale del dì *11 agosto 1868*, e comprenderà una estensione di ettari 371 ed are 70.

Il tratto di terreno, cui vuolsi estesa la concessione della suddetta miniera, secondo il piano esibito, e secondo il processo verbale di delimitazione provvisoria eseguita dall'ingegnere del distretto, resta delimitato dai seguenti confini:

A mezzanotte, due linee rette che riuniscono l'una la punta Sa Gioria (punto A del piano) con la punta Monti Sperra (punto N del piano), l'altra la punta Monti Sporra con la punta Genna Cruxi, prolungata quest'ultima linea di 69 metri al levante fino ad apposito pilastro quivi costrutto (punto L del piano).

A levante, la linea retta che riunisce questo pilastro con la punta del Monti Curradori (punta D del piano).

A ponente, la retta che riunisce la punta Su Guardianu (punto B del piano) con la punta Sa Gloria.

A mezzogiorno, due linee rette che partendo da Cuccuru Barilottu (punto C del piano) mettono l'una alla cima del Monti Guardianu, l'altra alla punta Curradori.

Coloro che avessero diritto ad opporsi alla suddetta concessione potranno presentare i loro richiami a quest'ufficio di prefettura entro il termine fissato dallo articolo 44 della legge sulle Miniere venti novembre 1859.

Cagliari, 20 aprile 1870.

1593 *Pel Prefetto*: RITO.

Avviso.

Gli azionisti della Società Anonima *La Provvidente* sono convocati in assemblea generale per il giorno trentuno luglio p. v. alla sede centrale in Firenze, via Maggio, n. 11, alle ore due pomeridiane,

sul seguente ordine del giorno:

1° Relazione e comunicazioni diverse della Direzione Generale;

2° Nomina di una Commissione per appurare ed approvare le spese d'impianto;

3° Modificazioni agli articoli 10, 14, 37, 40 e 56 degli statuti sociali;

4° Chiedere agli azionisti la facoltà di domandare al Governo il R. decreto d'autorizzazione ed approvazione al Governo conforme all'art. 136 del Codice di commercio e per la emissione delle ulteriori serie d'azioni.

Firenze, 25 maggio 1870.

Per il Direttore Generale

1646 *Il Direttore del Contenzioso*: Avv. G. B. NOLI.

BANCA D'INDUSTRIA OPERAIA DI FIRENZE

ADUNANZA GENERALE — 2ª convocazione

Ordine del giorno:

1° Elezione dei due sindaci in ballottaggio e dei quattro deputati dimissionari;

2° Elezione di una Commissione per la revisione del bilancio 1869;

3° Progetto per la modificazione dello statuto.

Firenze, li 28 maggio 1870.

1657 *Il Presidente*: E. GIORDANO.

ERRATA-CORRIGE.

Nell'avviso di num. 1527, stampato nella Gazzetta del 18 maggio corrente, n. 137, è occorso un errore che conviene rettificare in questa guisa:

Comune di Castel Bolognese.

Appalto per l'affitto novennale dei tre Mulini di proprietà del Comune, denominati Porta, di Mezzo, e Contessa, *da aver principio col 1° gennaio* 1871, *e termine col* 31 *decembre* 1879 — e non 31 *decembre* 1880, come erroneamente fu stampato.

Informazioni d'assenza.

(1ª *pubblicazione*)

A termine dell'art. 23 del Codice civile si rende noto che dietro ricorso di Luigi Giordani fu Agostino, domiciliato in Castel San Pietro dell'Emilia, ammesso al beneficio della gratuita clientela con decreto 24 gennaio p. p. dell'apposita Commissione presso il tribunale civile di Bologna, diretto ad ottenere la dichiarazione d'assenza di lui figlio Cesare che partì dal suddetto paese di Castel San Pietro fino dall'anno 1858, il R. tribunale civile di Bologna, riunito in Camera di consiglio, con provvedimento in data 5 febbraio p. p. ordinò che per mezzo di quattro probe persone vengano assunte giudiziali giurate informazioni sull'assenza del medesimo Cesare Giordani, delegando a tale effetto il pretore del mandamento di Castel San Pietro.

1655 L. Loreta, proc.

Avviso per vendita forzata.

Nel giorno 11 giugno 1870, alle ore 11 ant., alla pubblica udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, sulle istanze del signor Lorenzo Valli, rappresentato dal sottoscritto procuratore, sarà proceduto alla vendita coatta a pregiudizio del signor Antonio Naldoni, possidente domiciliato a Santa Maria a Vezzano, in comunità di Vicchio, degli appresso beni costituenti il lotto rimasto invenduto:

4° Lotto. Due appezzamenti di bosco ceduo in luogo detto Divelti e Poggio alla Croce, per L. 1,629 39.

Qual prezzo è stato così ridotto atteso l'*undecimo* sbasso del 10 per 10 sul prezzo determinato dalle perizie dell'ingegnere dottor Antonio Torracchi del 10 aprile e 25 luglio 1868, registrate a Firenze il 27 agosto di detto anno, ed esistenti nella cancelleria del detto tribunale civile e correzionale, con tutti i patti e condizioni di che nel bando relativo a detta vendita.

Firenze, li 25 maggio 1870.

1643 Dott. D. Migliorati

Avviso.

I signori Alfonso Niccolai e Alessandro Borgheri hanno fatto istanza all'illustrissimo signor cav. presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze della nomina di un perito per la stima di un terreno fabbricativo posto in Firenze nel Lung'Arno Nuovo detto *La Vagaloggia*, descritto all'estimo in sezione E, particelle 2008², 2003, 2004, 2009, 2007, 2008, 3542, 2476 e 2002, con rendita imponibile di lire 308 37, per espropriarsi a carico del signor Rodolfo Falkner, come rappresentante la ditta Falkner e Compagni.

1645 Dott. Genesio Ballerini, proc.

Purgazione d'ipoteche e graduatoria

DECRETO.

Con contratto del dì 15 gennaio 1870, rogato dal notaro ser Francesco Bini, registrato in Firenze nel dì 18 successivo al registro 29, foglio 54, n. 259, con L. 211 20 da Maffei, il signor Emilio del fu Giuseppe Balli, impiegato regio in riposo e possidente domiciliato in detta città ed elettivamente in Pistoia presso il di lui procuratore legale dott. Gabbriello Camici, per il prezzo totale di L. 6,374 95 acquistò in compra da Valente e Pietro del fu Giovacchino Bargiacchi e dallo stesso Pietro non solo come tutore di Giuseppe del fu Francesco Bargiacchi, quanto come mandatario di Baldassarre di detto fu Francesco Bargiacchi, tutti domiciliati nel popolo di Campiglio di Cireglio, in comunità di Porta al Borgo di Pistoia, alcuni beni di suolo e fabbriche posti in detto popolo e comunità, e come da detto contratto, al quale, ecc., cioè:

Quelli spettanti a Valente Bargiacchi, per lire 2,650, distinti al catasto della comune stessa dalle particelle 1474, 2729, 1472 in p., 1331 in p., 2730, 1391, 1337, 2734, 630, 631, 624, 625, 626, 627, 1618 in p., 1537 in p. e 930 in sezione G, coll'attribuita rendita imponibile di L. 59 31; 1462, 1464, 1465, 923, 924, 925, 895, nella medesima sezione, con rendita imponibile di lire 14 12, salvo, ecc.

Quelli di Pietro Bargiacchi, per lire 2,254 30, distinti dalle particelle 934, 935, 937 in p., 941 in p., 2728, 936 in p., 2732, 1335, 1333 in p., 920 in p., 918, 919, 2733, 1522, 1524, 2731, 1618 in p., 1537 in detta sezione C, coll'attribuita rendita imponibile di lire 67 34, salvo, ecc.

Quelli di Baldassarre Bargiacchi, per L. 850 65, distinti dalle particelle 937 in p., 941, 1512 in p., 1087 in p., 1077 e 1078 nella stessa sezione C, coll'attribuita rendita imponibile di lire 29 67, salvo, ecc.; e finalmente

Quelli di Giuseppe Bargiacchi, per lire 640, distinti dalle particelle 1093 e 1096, nella sezione C antedetta.

La compra dei suddetti beni venne dal signor Balli compratore trascritta all'uffizio delle Ipoteche di Pistoia sotto di 20 gennaio 1870, al vol. 10, art. 70; e con ricorso del dì 4 maggio volgente, diretto al signor presidente del tribunale civile e correzionale della detta città di Pistoia introdusse il giudizio di purgazione d'ipoteche e di graduatoria de' beni medesimi e in seguito di che venne emanato il seguente decreto — ivi —

Il presidente del tribunale civile di Pistoia,

Visto il ricorso del signor Emilio Balli del dì 4 maggio 1870;

Visto l'instrumento di compra del dì 15 gennaio 1870, rogato Bini;

Vista la nota di trascrizione di detto instrumento del 20 gennaio successivo;

Visto il certificato dell'ipoteca legale inscritta a favore della massa dei creditori nel giorno medesimo;

Visti i certificati ipotecari delle iscrizioni gravanti i beni di che si tratta;

Visto l'articolo 728 del Codice di procedura civile,

Dichiara aperto il giudizio di graduazione dei creditori dei suddetti Bargiacchi fino alla concorrenza dei prezzi e frutti dei beni che sopra;

Delega il giudice sig. Saverio Schiavoni Schipani per le operazioni relative;

Assegna il termine di giorni 25 ad eseguire le notificazioni ed inserzioni richieste dagli articoli 2043 e 2044 del Codice civile;

Ordina ai creditori di depositare nella cancelleria di questo tribunale le loro domande di collocazione motivate e i documenti giustificativi nel termine di giorni quaranta dalla notificazione.

Pistoia, 9 maggio 1870.

Paolo Parenti, presidente.

E. Conti, cancelliere.

1648 Dott. Gabbriello Camici

Estratto di bando.

Il cancelliere della pretura di Prato Città, delegato dal tribunale civile e correzionale di Firenze (sezione promiscua) con decreto del 25 marzo 1870 rende noto:

Che la mattina del 27 giugno 1870 ad ore 11 sarà proceduto avanti di esso e nella sua stanza d'uffizio al pubblico incanto per la vendita dell'infradescritto stabile posto nella via del Serraglio di questa città, già di proprietà dei minori Temistocle e Ciro del fu Samuele Bresci, per rilasciarsi al maggiore e migliore offerente, sul prezzo di lire 29,400 offerto con atto del dì 10 maggio cadente dal signor Sebastiano Benini, sull'altro di lire 25,200, per il quale, al pubblico incanto tenutosi in detto uffizio la mattina del 25 aprile prossimo passato, fu lo stabile medesimo rilasciato al signor Pellegrino Breschi, ed alle condizioni tutte e singole di che nella relativa cartella d'incanto depositata con gli altri documenti di corredo nella cancelleria di detta pretura per comodo degli attendenti.

Descrizione dello stabile.

Un vasto fabbricato suddiviso in ventotto locazioni con due terrazze, corte ed orto, livellare in piccola parte della Pia Casa dei Ceppi di Prato, al quale confinano il signor Odoardo Vannucchi, eredi Cecconi, via dell'Angiolo per due lati, e via del Serraglio, rappresentato sui registri della comunità di Prato nella sezione D D dalle particelle 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 528 e 529, con gli articoli di stima 70, 71, 72, 75, 77 e 79, e la rendita imponibile di L. 1816 79.

Fatto a Prato il 13 maggio 1870.

Il cancelliere

1656 I. Martini.

Avviso.

Francesco e Carolina Tommasi, dimoranti in via San Sebastiano, al numero 44, deducono a pubblica notizia come essi hanno sempre pagato e pagano a pronti contanti tutto ciò che acquistano per loro proprio uso, e della loro casa, che perciò non saranno per riconoscere verun debito che fosse fatto dai loro figli o domestici, e ciò a tutti gli effetti di ragione.

Firenze, addì 28 maggio 1870.

Francesco Tommasi.

1661 Carolina Tommasi.

Avviso.

Il sottoscritto rende a pubblica notizia che non sarà per riconoscere veruno acquisto di generi o mercanzia che verrà fatta dal signor Michele Bini, conduttore della bottega di commestibili posta nel chiasso Macerelli, senza un di lui mandato in scritto.

1653 Vincenzo Bini.

Atto di citazione.

Con decreto proferto dal tribunale civile sedente in questa città il giorno 29 gennaio p. p., sulle istanze del signor Michele Denegri fu Giuseppe, *residente nel comune della Casella*, fu autorizzata la citazione per pubblici proclami di tutte le persone che o per testamento od *ab intestato* possano aver diritto alla successione del fu Gio. Batt. Grosso fu Luigi e fu Francesca Rozatti, morto nelle Americhe. A seguito di detto decreto, il sottoscritto, usciere presso il prefato tribunale, cita tutti gli aventi diritto come sopra a comparire nanti lo stesso tribunale, nel termine di 30 giorni, in giudizio ordinario, per proporre la loro domanda di quella parte dell'eredità di detto Gio. Battista Grosso che pervenne dalle Americhe in Italia, e che attualmente si trova a mani del suindicato signor Michele Denegri in una cambiale di L. 38,000, e per sentir ordinare dallo stesso tribunale fra quali e quante persone debba essere fatto il riparto dell'eredità suindicata, osservando che lo stesso Gio. Battista Grosso con suo testamento presentato in Lima ad un pubblico notaio il 27 luglio 1868, e che sarà depositato nella cancelleria del prefato tribunale, ordinò che il riparto di detta sua eredità o porzione di eredità si faccia *solamente fra le sue parenti donne che portino il suo cognome, e che siano nubili.*

Il suindicato signor Michele Denegri sarà rappresentato dal signor causidico Gerolamo Graziani, nell'uffizio del quale in questa città elegge domicilio. Si rinnova con questo proclama la citazione contenuta nella *Gazzetta di Genova*, n. 91, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 108, anno corrente, per aver dimenticato in quella l'indicazione del procuratore dal quale sarà rappresentato il signor Michele Denegri.

Genova, 27 maggio 1870.

1650 Antonio Bergalli, usciere.

Decreto d'adozione.

Estratto dai registri della cancelleria della Corte di appello di Napoli.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele Secondo per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

La 1ª sezione civile della Corte di appello di Napoli ha resa la seguente deliberazione in Camera di consiglio:

Sulla dimanda di adozione avanzata dal cav. Agostino Mazuy, nativo di Lione, domiciliato in Napoli, via San Carlo, n. 49, figlio dei furono Pietro Francesco e Francesca Desmartin, in persona di Alberto Maria Agostino Kivel di Napoli, figlio di Vittorio ed Eugenia Sismani, domiciliato col detto signor Mazuy.

Noi commendatore Giuseppe Mirabelli, senatore del Regno, primo presidente della Corte di appello di Napoli,

Vista la deliberazione resa nel dì 13 corrente mese di maggio, con la quale fu disposto di assumersi dai noi le opportune informazioni;

Visto l'uffizio del pretore del mandamento San Ferdinando del dì 17 corrente mese, contenente dette informazioni,

Ordiniamo di comunicarsi gli atti al Pubblico Ministero, e resta delegato il consigliere signor de Tilla per farne rapporto alla Corte in Camera di consiglio, nella udienza del dì 20 del corrente mese, inteso il Pubblico Ministero.

Napoli, 18 maggio 1870.

Mirabelli.

Sulla dimanda di adozione avanzata dal cavaliere Agostino Mazuy nativo di Lione domiciliato in Napoli, via San Carlo, n. 49, figlio dei furono Pietro Francesco e Francesca Desmartin, in persona di Alberto Maria Agostino Kivel di Napoli, figlio di Vittorio ed Eugenia Sismani, domiciliato col detto signor Mazuy,

Fatto il rapporto orale dal consigliere delegato cavaliere de Tillà,

Sulle uniformi orali conclusioni date in Camera di consiglio dal consigliere signor cav. Winspeare, funzionante da Pubblico Ministero,

La Corte, deliberando in Camera di consiglio, dichiara farsi luogo all'adozione chiesta dal suddetto cav. Agostino Mazuy in persona del nominato Alberto Maria Agostino Kivel.

Ordina che una copia della presente sia affissa nella sala di questa Corte, altra in quella del tribunale civile e correzionale di Napoli, ed altra nel municipio dell'adottante e dell'adottato, e sarà inserita nel giornale degli annunzi giudiziari di Napoli e nel giornale uffiziale del Regno d'Italia.

Fatto e deliberato in Camera di consiglio nella prima sezione civile della Corte di appello di Napoli in Castelcapuano nella udienza del dì 20 maggio 1870 dai signori Mirabelli commendatore Giuseppe, senatore del Regno, primo presidente, e consiglieri de Rensis cav. Nicola, Perrone cav. Giuseppe, de Stasi cav. Giuseppe e de Tilla cav. Michelangelo.

Firmati: Mirabelli - Alfonso Molinaro, vicecanc. aggiunto.

Quietanza n. 10612, Atti civili. Addì 23 maggio 1870 Esatto il dritto di originale in L. 6. Nicola Isernia, vicecancelliere.

Per copia autentica rilasciata al signor Francesco Peluso:

Pel cancelliere

Francesco Ajello, vicecanc. aggiunto

1647

Avviso.

1640

Nel giorno 16 luglio 1870, avanti il tribunale civile e correzionale di Lucca, alle istanze del signor Giuseppe del fu Giovacchino Neri possidente e residente a Ripa, mandamento di Serravezza, ed elettivamente domiciliato in Lucca presso e nello studio del signor avv. Giuliano Bernardi, rappresentato dal dottore Francesco Puleti, di lui procuratore legale, ed in pregiudizio del signor cav. Angiolo Vannucci possidente e negoziante domiciliato in Corvaja, mandamento di Serravezza, ed in esecuzione delle sentenze di questo tribunale del dì 11 dicembre 1869, pubblicata alla udienza del 16 detto, registrata in cancelleria nello stesso giorno con marca di lire 1 10, e del 7 aprile 1870 pubblicata all'udienza del 9 detto, registrata in cancelleria nello stesso giorno con marca da lire 1 10, e successiva ordinanza presidenziale del 20 maggio 1870, sarà proceduto all'incanto degli infrascritti beni, ed alle condizioni di che nel relativo bando del 21 corrente, e cioè:

Lotto 1.

Un appezzamento di terra prativa, posto nel comune di Pietrasanta, popolo della Madonna Lauretana di Querceta, luogo detto via del Lago e Bocchette, per lire 5876.

Lotto 2.

Un appezzamento di terreno olivato, vignato, boschivo, fruttato, con casa rurale, posto nella comunità di Serravezza, popolo di S. Stefano di Vallecchia, luogo detto a Biagino, per lire 7864 80.

Lotto 3.

Terreno in monte, una volta selvato, con piccola casa rurale in cattivo stato, destinato oggi alla escavazione del marmo, per cui non ne rimane ora che una porzione piantata sempre a olivi, sopra la quale esistono n. 311 circa piante di olivi, e sul quale esistono tre cave attive di marmo bianco ordinario, posto il tutto in comunità di Pietrasanta, popolo di Vallecchia, luogo detto al Monte o Moro, per lire 11331 60.

Lotto 4.

Terreno olivato in Monte, situato nella comunità e popolo suddetto in luogo detto Crogiola, per lire 495 90.

Lotto 5.

Terreno olivato, sopra il quale è stato fatto un saggio di escavazione del marmo, ed oggi ridotto anche in questa parte a coltivazione di olivi, situato nella comunità e popolo di Serravezza, luogo detto in Ceragiola, per lire 1389 90

Lotto 6.

Terreno lavorativo, vitato, sodo, boschivo, olivato, con casotto, mulino, resedio, e fabbrica idraulica ad uso di segheria, e frullacee da marmo non ancora accampionato, situato il tutto in comunità di Serravezza, popolo di Corvagli, in luogo detto Mignano, per lire 53,495 80.

Lotto 7.

Una fabbrica ad uso di civile abitazione a tre piani compreso il terrestre, ed altri fabbricati annessi, con terreno ortivo, olivato, boschivo, pure annesso il tutto in comunità di Serravezza, nel popolo di Corvaja, per lire 6006.

Lotto 8.

Un corpo di terra lavorativa, vitata, alberata, e in parte olivata, e in parte boschiva con siepe, situato nella comunità di Serravezza, popolo di Querceta, nel luogo detto Sotto la segheria Vannucci, per lire 1751 60.

Lotto 9.

Terreno nudo marmoreo, posto nella comune e popolo di Serravezza, luogo detto in Ceragiola, per lire 1097 20.

Lotto 10.

Terreno con cava di marmo e ravaneto e in parte olivato, con casa rurale sopra di sè, situato nella comunità e popolo di Serravezza, luogo detto in Ceragiola, per lire 14,708 40.

Si dichiara inoltre che il suddetto tribunale con le precitate sentenze ha dichiarato aperto il giudizio di graduazione sul prezzo da ricavarsi dalla vendita di che sopra, assegnando ai creditori ipotecari il termine di giorni trenta dalla notificazione del bando a fare le loro domande di collocazione motivate coi documenti giustificativi, e delegato infine il signor giudice Isidoro Luschi per la relativa istruzione.

Dalla cancelleria del tribunale di Lucca.

Li 23 maggio 1870.

Masseangeli, cancelliere.

Registrato in cancelleria li 23 maggio 1870 con marca di lire 1 10 - Masseangeli, cancelliere.

Avviso.

Nella mattina de' 7 giugno 1870, a ore 9, nello studio del notaro Conti, in San Miniato, sarà proceduto per incanti, sul prezzo di L. 9,996, alla vendita volontaria di un appezzamento di terre lavorative, vitiate, in parte olivate, con casa colonica e casa padronale annessa, di proprietà del signor Torello Maneschi, posto in luogo detto la Scala, presso San Miniato medesimo.

1514 Leopoldo Conti.

Citazione per pubblici proclami.

Al signor pretore del mandamento di Pescolamazza. — I sigg. Nicola e Marco de Tommasi di Pietralcina aventi causa dal signor conte di Policastro; Cosmo Cardone di Giovanni pure di Pietralcina, amministratore del signor principe di Bruzzano; e Giammaria Fascia, amministratore del signor principe di Sansevero, volendosi avvalere del disposto della legge per far scandagliare il prodotto di ciascun colono che coltiva nell'agro dei due feudi in tenimento di Pietralcina, denominati Fornonuovo, e S. Marcuccio, dimandano che vostra giustizia destini un perito per eseguire un tale scandaglio, ed assegni al medesimo un giorno per la dovuta prestazione del giuramento, per quindi fissare il giorno che si recherà a scandagliare i prossimi ricolti del corrente anno 1870 - Pescolamazza, 6 maggio 1870; firmato: Giammaria Fascia - Vittorio Emanuele II per la grazia di Dio e per volontà della nazione re d'Italia. Noi Nicola Ferrari pretore del mandamento di Pescolamazza; Visto l'esposto, ... Ordiniamo che il signor Michelangelo Colarusso ... fu Vincenzo, di S. Marco de' Gavoti, perito che resta nominato di uffizio col presente decreto, comparisca in questa pretura il giorno otto venturo mese di giugno, alle ore 9 antim. colla continuazione onde presti il giuramento di legge per procedere allo scandaglio dei prodotti giusta la dietroscritta dimanda. Pescolamazza, li 6 maggio 1870, Firmati: il pretore Nicola Ferrari, Francesco Cici cancelliere. Specifica in totale alla quietanza n. 126, li 6 maggio 1870, lire 2 30. Francesco Cici, N. 86. registrato in Pescolamazza oggi li 6 maggio 1870, con marca da cent. 50, annullata, il canc. Francesco Cici. L'anno 1870, il giorno 22 maggio in S. Marco de Gavoti - Pietralcina - Ad istanza dei signori Nicola e Marco de Tommasi, nonchè Cosimo Cardone e Giammaria Fascia nella qualità come dagli atti proprietari i domiciliati in Pietralcina i primi tre, ed il quarto in Pescolamazza rappresentati nel tribunale civile di Benevento dall'avvocato signor Raffaele Silvestri, Io Achille Pecoraro, usciere al tribunale civile e corr. di Benevento, dove sono domiciliato in corso Garibaldi, n. 315, per virtù dell'art. 146 del Codice di procedura civile ed in esecuzione della deliberazione data dalla 2ª sezione del tribunale civile di Benevento nel 14 di questo mese, registrata con marca annullata di lire 1 10. Petulli, vicecancelliere. Mercè la quale gl'istanti si trovano autorizzati a citare per pubblici proclami i proprietari e coloni degli ex-feudi Fornonuovo e S. Marcuccio, siti in Pietralcina, ho notificato il soprascritto ricorso del 6 andante e decreto di pari data in calce dello stesso dato dal pretore di questo mandamento, registrato al n. 86 con marca di cent. 55. Cici, cancelliere Ai signori Michelangelo Colarusso fu Vincenzo, di S. Marco de Cavoti, rinvenuto di persona nel comune medesimo, perito nominato allo scandaglio preventivo pel corrente anno 1870 dei seminati a grano, granone ed altre civaje nei numerati ex-feudi - Giuseppe Saginario - Giovanni Malagieri - Anna Ricciuti - Onorio Scocca - Francesco Cardone - Giovanni Santillo - Stanislao Petrone - Andrea e Giuseppe Santillo - Andrea Pilla - Carlo Saginario - Paolo Orlando - Cosimo de Stefano - Filippo Orlando - Francesco Domenico ed Antonio Coretti - Angelo Lepore - Libero e Michele Saginario - Fedele Scocca - Nicola e Cosimo Crafa e Margherita de Tommasi vedova di Felice Crafa - Cristoforo Masone - Girolamo Castelluzzo - Ignazio, Giuseppe e Giacomo Masone - Bartolomeo e Carmine de Tommasi - Pietrantonio Giuseppe e Giovanni de Tommasi - Girolamo Masone - Bernardo Santillo - Cosimo Cardone fu Tommaso - Antonio Cardone - Marco ed Antonio de Tommasi - Fedele Cardone - Angelo Masone - Tommaso Amone - Costantino Amone - Domenico de Tommasi - Girolamo e Giuseppe de Tommasi - Pellegrino Maturi - Giuseppe Cardone - Cosimo de Bellonia - Antonio e Francesco de Tommasi - Paolo Caruso - Domenicantonio Cardone - Rosario de Tommasi - Pasquale Masone - Antonio Castelluzzo - Nicola Scocca - Francesco Farese - Nicola Sassano - Pietro de Bellonia - Ambrogio Santillo - Damiano Borragino - Nicola Cardone - Paolo Caruso - Liberantonio Cardone - Michele Cardone - Angelomaria de Bellonia - Giovanni Fusella - Anna Santillo - Cosimo Santillo - Antonio Cardone Politino - Luca Santillo - Angelo Cardone - Coniugi Caterina Cardone e Rosario Orlando - Maria Pannullo - Guglielmo Mandato - Antonio Pizzano - Pellegrino Sassano - Vito Montella - Gennaro Terone - Giuseppe Mastronardi - Andrea Crasa - Francesco Petrone - Filippo d'Andrea - Saverio Santillo - Sebastiano Cardone - Giuseppe Leso - Nicola Pedicini - Angelo de Stefano - Nicola de Nunzio - Bernardo de Nunzio - Saverio de Nunzio - Nicola Cardone - Porresse - Coniugi Antonio Crafa ed Angela Maria Pannullo - Saverio de Iorio, e per esso Fortunato Pucci - Giovanni Pannullo - Domenico Faella - Bartolomeo Mastronardi - Angelo, Pasquale e Donato Caruso - Domenico Franciosa - Antonio Pannullo - Cosimo Caporaso - Giovanni Caporaso e Giosuè Caporaso - Vincenzo Caruso - Giuseppe Fucci Carpione - Domenicantonio Franciosa - Fortunato Fucci - Francesco Zarro - Cosimo Lombardi - Cosimo Iadarola - Domenico di Stefano - Coniugi Cosmo Boscaino ed Antonia de Iorio - Maria, Rosa Mastronardi - Saverio de Iorio - Angelo Zarro - Angelo de Stefano Coronaro - Cosimo de Stefano - Lorenzo Baldini - Antonio Fucci lo Boja - Angelo Santillo fu Orazio - Cosimo d'Andrea - Saverio Mastronardi fu Lazzaro - Angelo Mastronardi - Cosimo Mastronardi - Michele Caruso - Luigi Saginario - Domenicantonio Scocca Zaico - Angelo di Iorio - Maria Rosa Franciosa - Cosmo Sassano - Girolamo Zaccari - Carmine de Iorio - Francesco Orlando - Marcello e Pietro Paga - Giuseppe Formichella - Pellegrino Cardone - Francesco la Marca - Saverio, Cosimo e Giuseppe Orlando - Giovanni de Luca - Fortunato de Nunzio fu Domenico - Cosimo Jadanza fu Saverio - Gioacchino Saginario - Antonio Santillo fu Giovanni - Giuseppe Pennisi - Massimo ed Antonio Pinelli - Filippo e Clemente Pinelli - Bartolomeo Jarro - Angelo Follo - Michele Jadanza, Pietro, Paolo, Giacinto, e Filippo Fucci - Giosuè, Luigi, e Saverio Bonavita - Cosmo e Luca Jadanza fu Pietro Paolo - Domenicantonio Jadanza - Nicola Fusella - Vito Terone - Luciano Crafa - Francesco Pinelli - Matteo Sassano - Serafino Centrone - Domenico Zaccari - Pellegrino Cavalluzzo - Cosimo ed Antonio Forgione - Michele Scocca - Annamaria Cardone vedova Jadanza - Giovanni Lo Marca *alias* Cazzettota - Rufina d'Andrea - Serafina Santillo vedova di Antonio Leso - Maria Crafa - Luigia Cardone - Francesco Masone - Nicola e Francesco de Nunzio - Giuseppe Pedicini - Angelo Pedicini - Cosimo e Giuseppe Malagieri - Francesco Saverio Caiello - Anna Cavalluzzo vedova di Fenco Cardone - Domenico di Tommasi, e per esso l'affittatrice vedova di Paolo Cardone - Felicita Forgione - Antonio Brindisi - Anna Vecchiarino - Orsola Vecchiarino vedova di Daniele di Monaco - Pietro Franciosa fu Giuseppe - Chonico e Clarenzio Cardone - Carmine Ricciuti - Francesco Terone - Ciriaco Pedicini - Ignazio Fucci - Michele Caruso fu Francesco - Salvatore Cardone Pezzesco - Nicola Malagieri - Donato e Carmine di Monaco - Giacinto e Geremia Cardone - Fiorenzo Tavini - Cosimo ed Antonio Jadanza fu Silvio - Nicolandrea Saginario - Carlo e Tommaso Carriera - Andrea Fucci - Angelo de Stefano fu Carlo - Angelo di Andrea - Filippo Gagliardi - Maria Rosa Fucci vedova di Francesco Fucci - Cosimo Caporaso e Giuseppe Cavalluzzo di costui colono - Pellegrino Scocca - Francesco Scocca - Mercurio Scocca - Antonio Orlando - Girolamo Jadanza - Filippo Senzamici - Bartolomeo Fucci - Gervasio Scocca - Antonio Senzamici - Pasquale Senzamici - Filippo d'Andrea fu Gregorio - Filippo e Francesco Scocca - Nicola Salomone - Angelo Salomone - Alessandro Mugbone - Maria Scocca - Angelo Foranato - Elia, Paolo, ed Andrea de Vito - Andrea Petrone - Antonio Gagliardi - Giuseppe e Vincenzo Zarro - Felice Paga - Angelo Piccino - Antonio Cardone *alias* Canteroni - Giuseppe De Nunzio - Giuseppe Pennisi fu Francesco - Angelo Terone - Filippo Lombardi - Teobaldo Vecchiarino - Cosimo Senzamici - Pellegrino Scocca - Nicola Cavalluzzo - Giovanni Sagliocca - Michele Fucci - Andrea Paradisi - Fortunato Cardone - Biagio Capozzi - Sabato Cardone - Luigi Crafa - Giuseppe d'Andrea fu Moise - Domenico Corbo fu Bonaventura - Filippo Masone fu Ludovico - Pellegrino Franciosa - Luigi Caccavo - Saverio e Giovanni Santillo - Giuseppe Taoni - Antonio e Luciano Cardone - Domenico Orlando - Giuseppe Fusella - Giovanni de Stefano - Francesco Saverio Zarro - Gaetano Scocca - Giuseppe Lombardi - Francesco Mastronardi - Giovanni e Salvatore Pilla - Maria Pannullo - Rocco Crafa - Cosimo Senzamici - Michele Pannullo - Libero Baino - Giovanni e Salvatore Cavalluzzo - Domenico Borracino e Maria Cavalluzzo, proprietari e coloni degli ex-feudi di Fornonuovo e San Marcuccio, e ciò per tutti gli effetti di legge e perchè non ne ignorassero il contenuto.

Contemporaneamente li ho citati a comparire dinanzi il suddetto pretore del mandamento di Pescolamazza nella indicata udienza del dì 8 prossimo venturo mese di giugno, alle ore 9 antimeridiane, con la continuazione per ivi il signor Colarusso prestare il giuramento nelle forme di rito, e tutti gli altri per esservi presenti se loro piace, e quindi per sentire destinare il giorno, ora e luogo del cominciamento delle operazioni di campagna relative allo scandaglio, di che nel soprascritto ricorso, con avvertenza che non comparendo sarà in loro contumacia proceduto nei modi e termini di legge.

Salvo ogni altro diritto, sette copie dei soprascritti ricorsi e decreto e del presente atto da me usciere collazionato e firmato, ho lasciato: una affiggendola all'Albo pretorio del comune di Pietralcina sito nel posto della guardia nazionale dove è solito pubblicarsi gli atti del governo, ed altre cinque nei rispettivi domicili di Giovanni Malagieri consegnandola nelle mani di persona sua familiare, di Onorio Scocca consegnandola nelle sue proprie mani, di Michele Saginario consegnandola a persona sua familiare, di Cosimo de Stefano consegnandola a persona sua familiare, e di Rosario de Tommasi consegnandola a persona sua familiare, e la sesta nelle mani proprie del signor Michelangelo Colarusso parlandogli personalmente.

Due altre simili copie del ricorso, decreto e presente atto si sono rimesse agli uffici del giornale degli annunzi giudiziari della provincia di Benevento e della *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* per le correlative inserzioni e specifica totale lire 47, come nell'originale.

1649 Achille Pecoraro, usciere.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta.